



PASQUALE
MAROTTA
avvocato
20.03.2023
15:56:08
GMT+01:00

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 7654/2022 - Sezione Terza Bis

per la docente Martino Giulia, nata a San Felice a Cancellò (CE) il 13/08/1984 e residente in Caserta - Centurano alla via Montagna n. 2, C.F. MRTGLI84M53H834C, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

Contro

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione Nazionale** incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

- la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la Regione Campania, classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

- **Resistenti**

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- a)** del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0036072 del 23.09.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata e pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- b)** della relativa Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nei limiti di cui al punto a);
- c)** di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Segnatamente, ella ha partecipato alla procedura concorsuale per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco) nella regione Campania.

La docente ha espletato, in data 21.04.2022, la prova scritta del concorso *de quo*.

In data 03.05.2022, ella ha avuto la possibilità di visionarla sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive” ed ha appreso di aver conseguito un punteggio **pari a 68/100**.

Con la pubblicazione della prova sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive”, la docente ha constatato che i quesiti nn. 2 e 38 erano formulati in maniera errata e/o ambigua e/o ammettevano più opzioni di risposta. Relativamente, invece, al quesito n. 50, lo stesso riguardava un argomento di geografia, non affatto contemplato dal programma di concorso, né tantomeno nei quadri di riferimento.

L’erroneità e/o l’illegittimità dei citati quesiti non ha permesso alla ricorrente di ottenere ulteriori sei punti che le avrebbero consentito di raggiungere e/o, di gran lunga, superare la soglia dei 70/100 e, conseguentemente, di accedere alla prova orale del concorso de quo.

A seguito di ciò, ella, con ricorso R.G. n. 7654/2022, ha impugnato l’esito della prova scritta dinanzi all’Intestato TAR.

Successivamente, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.7.2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Il citato Decreto e la relativa graduatoria sono stati impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

Di recente, però, la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), è stata ripubblicata con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0036072 del 23.09.2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Pertanto, stante l’avvenuta ripubblicazione della citata graduatoria, corre l’obbligo per la ricorrente di proporre ricorso nella forma dei motivi aggiunti avverso la stessa graduatoria.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA’ PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Quando, come nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale o, comunque, degli atti conseguenti alla prova scritta, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purché connessi all'oggetto del giudizio.

Invero, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha formulato varie censure in merito ai quesiti della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Laddove venissero ritenute corrette le risposte data dalla stessa docente, ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 6,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

Ella ha rappresentato che il quesito n. 2 ammetteva due possibili risposte corrette e, in particolare, che la risposta fornita dalla stessa docente risultava essere corretta, così come confermato anche dalla Relazione (già in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato sulla classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco.

Lo stesso dicasi in merito al quesito n. 38.

Anche in merito a tale quesito la risposta fornita dalla ricorrente risulta essere ugualmente corretta al pari di quella ritenuta tale dal Ministero resistente (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Al riguardo, occorre rammentare che il test con domande a risposta multipla richiede che le domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le

stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato e/o formulato in modo ambiguo sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

Sul punto giova ribadire che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

l'orientamento giurisprudenziale sulle domande ambigue è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: "La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle

sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)» (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

Inoltre, la docente Martino ha rappresentato che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all'art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: "Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta"!

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *“a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz”*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una *“obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti”*, sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *“spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande”* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *“...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato”*. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Pertanto, ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati e, conseguentemente, andranno annullati gli atti in questa sede gravati per illegittimità derivata.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA

CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, la ricorrente, con il ricorso introduttivo ha censurato anche il quesito n. 50.

Il citato quesito riguarda un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost."* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Da quanto detto ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

Conseguenza diretta di tale assunto è l'illegittimità degli atti oggi impugnati, per illegittimità derivata.

Pertanto, avverso la graduatoria dei vincitori del concorso de quo ripubblicata in data 23/09/2022, si estendono, in via derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.

"MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA

CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La questione oggi sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio attiene alla **correttezza e alla legittimità dei quesiti nn. 2, 38 e 50** della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), sottoposti alla ricorrente durante lo svolgimento della prova del 21.04.2022 e, soprattutto, del ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Per chiarezza espositiva si esamineranno nel prosieguo i singoli quesiti oggetto di contestazione.

Il quesito n. 2 da esaminare è il seguente:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 2

Welche der folgenden Kann-Beschreibungen des Wortschatzspektrums entspricht dem A2-Niveau des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen?

a	Verfügt über einen elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und Wendungen, die sich auf bestimmte konkrete Situationen beziehen.	X
*b	Verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, um in vertrauten Situationen und in Bezug auf vertraute Themen routinemäßige, alltägliche Angelegenheiten zu erledigen.	
c	Beherrscht einen sehr reichen Wortschatz einschließlich umgangssprachlicher und Idiomatischer Wendungen und ist sich der jeweiligen Konnotationen bewusst.	
d	Verfügt über einen großen Wortschatz in seinem Sachgebiet und in den meisten allgemeinen Themenbereichen. Kann Formulierungen variieren, um häufige Wiederholungen zu vermeiden.	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito richiedeva: “Quali delle seguenti possibili descrizioni dello spettro del lessico corrisponde al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue?”

Ebbene, il quesito in esame ammetteva due possibili risposte corrette.

La risposta ritenuta corretta dal Commissione Nazionale incaricata dal Ministero resistente per la predisposizione dei quesiti, è quella contraddistinta dalla lettera b) che, tradotta, recita: “dispone di un lessico sufficiente, da affrontare in situazioni note e determinate e riguardo a temi noti e in questioni quotidiane e di routine”.

Tuttavia, anche la risposta a), ovvero quella fornita dall’odierna ricorrente, risulta essere corretta. Segnatamente, la stessa recita: “dispone di una scorta elementare di singole parole ed espressioni, che si rifanno a determinate e concrete situazioni”.

Invero, così come riporta il volume aggiornato del QCER per le lingue, versione aprile 2020, Sezione “Padronanza del lessico”, il “Livello A2: Dispone di un repertorio ristretto, funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana”.

Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a).

Appare evidente che anche la risposta a) fornita dalla ricorrente risulta essere corretta.

Quanto sostenuto risulta avallato anche dalla Relazione (che si versa in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato di lungo corso, circa 38 anni, per la classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco, attualmente titolare di cattedra presso il liceo “S. Pizzi”, nella quale si afferma: *“Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a). Appare evidente che anche la risposta a) risulta essere corretta.”.*

Situazioni/Bisogni concreti sono poi spesso relativi sia al livello A1 che al livello A2.

Risulta evidente il confine molto labile, tra Livello A1 ed A2, in quanto articolazione di uno stesso livello di conoscenza della lingua base e/o elementare.

La scala globale per i livelli comuni di riferimento riporta poi quanto segue: **“Livello A1: Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e**

chiaramente e sia disposto a collaborare. **Livello A2:** Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Inoltre, l’appendice 1 del volume aggiornato precisa:

“Livello A1: E’ in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare sé stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore si esprima lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Livello A2: È in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). È in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. È in grado di descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Pertanto, l’opzione a), fornita dalla candidata e giudicata errata dall’Amm.ne, è, dunque, corretta.

CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:

In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 68,00.

Laddove venisse ritenuta corretta la risposta data dalla stessa poc’anzi richiamata (e ritenuta errata dal MIUR), ella avrebbe diritto all’attribuzione di ulteriori 2,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all'art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: "Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta"!

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *"a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz"*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una "obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti", sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno **“spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande”** (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito **“...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione** (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) **...l’ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l’intera prova del candidato”**. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Dalle su esposte considerazioni, appare evidente che la domanda n. 2, ammetteva come risposta corretta anche quella fornita dalla docente Martino e, pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenere l’attribuzione di ulteriori punti 2,00 e di essere ammessa, quindi, alla prova orale del concorso de quo.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Relativamente al quesito n. 38, lo stesso

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 38

Die Arbeit mit Bewertungsrastern scheint sich sowohl für standardisierte als auch für selbst erstellte Prüfungen zu bewähren.

Welche der folgenden Aussagen trifft **nicht** auf die Beschreibung dieser Kriterienraster zu?

a	Implizite Kriterien gewährleisten, dass man rein gefühlsmäßig und möglicherweise auf der Basis von Vorurteilen bewertet.	
b	Ihr Vorteil ist, dass sie die Qualität der Bewertung erheblich steigern können.	X
c	Sie steigern die Wahrscheinlichkeit, dass unterschiedliche Evaluatoren zu gleichen oder zumindest ähnlichen Bewertungen kommen.	
d	Sie gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz, Zuverlässigkeit, Zweckmäßigkeit und Objektivität der Bewertung.	

Punteggio: 0,00

richiedeva:

Il quesito tradotto è il seguente: *“Il lavoro con griglie di valutazione sembra dare buoni risultati sia per verifiche standardizzate e sia per verifiche autoprodotte”*.

La Commissione Nazionale ha ritenuto che la risposta corretta fosse la a), che tradotta recita: *“I criteri impliciti assicurano, che si valuti puramente, emotivamente e possibilmente sulla base dei pregiudizi”*, mentre la candidata ha fornito come risposta quella contraddistinta dalla lettera b), che, invece, recita: *“Il vantaggio è, che può aumentare notevolmente la qualità della valutazione”*.

Ebbene, anche tale quesito ammetteva più risposte corrette.

In realtà, entrambe le risposte possono essere ritenute corrette, perché soddisfano la richiesta della domanda (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono,

pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

Sul punto giova ribadire che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

E' evidente, nel quesito n. 38 in esame, tali criteri non sono stati osservati. Invero, le griglie di valutazione, se da un lato assicurano una valutazione oggettiva (risposta a)), dall'altro non aumentano "in modo significativo" la qualità della valutazione (risposta b), in quanto costituiscono solo un piccolo segmento di un'operazione molto complessa che coniuga i dati oggettivi, risultanti dalle griglie di valutazione, con osservazioni, contesti e condizioni diverse.

La valutazione degli allievi, considerata la complessità dell'oggetto da valutare, si configura infatti come un processo di valutazione complesso, che non si limita ad un momento circoscritto quale può essere un test ma si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni in ogni situazione (cfr. Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Si riporta a tal proposito: *"Ogni seria valutazione, rappresenta l'esito di una attenta ponderazione - soggettiva - dei dati quantitativi - acquisiti per esempio attraverso opportune misurazioni - e di quelli qualitativi assunti con gli strumenti più disparati,*

ma affidabili e coerenti con funzioni e "oggetto" della verifica, o comunque disponibili e presuppone e comporta l'espressione di un giudizio che produce effetti di grande rilievo sulle azioni che ad essa conseguono." (cfr. Valutazione e autovalutazione come risorse aggiuntive nei processi di istruzione, Gaetano Dominici).

Oggi i criteri valutativi devono essere, infatti, molto più ampi di quelli oggettivi tradizionalmente utilizzati, per poter valutare correttamente la ricchezza operativa di una persona e di un cittadino invece del semplice e oggettivo accertamento delle conoscenze possedute da un "bravo studente" (vedi il volume *La valutazione integrata*, Ferrari e Zanchin, 2020): "lo scopo della valutazione è quello di far emergere il maggior numero di informazioni sugli apprendimenti delle persone in crescita, non solo quelli di nozioni ma anche quelli inerenti ai comportamenti, per dare valore agli apprendimenti delle persone attraverso il riconoscimento delle competenze culturali e di cittadinanza che hanno acquisito" (Ferrari Zanchin 2020, p.61).

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso de quo.

Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale sulle domande ambigue è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «*Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: "La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle*

sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)» (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

L'ambiguità del quesito n. 38 e/o la presenza di più risposte corrette ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dalla ricorrente, pregiudicando la sua ammissione alla prova orale.

La dedotta ambiguità e/o presenza di più risposte corrette rende inidonea la prova scritta a fungere da strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso AD24, attualmente in svolgimento.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, si evidenzia un'ulteriore problematica che ha riguardato il quesito n. 50 somministrato alla docente durante la prova scritta del concorso de quo, sostenuta in data 21/04/2022.

Il quesito è il seguente:

DOMANDA 50

Basel ist mit seinen rund 170.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in der Schweiz. Es ist ein bedeutender Wirtschaftsort und zugleich auch eine faszinierende Kunststadt. Basel liegt am Rhein und ist eine Grenzstadt im sogenannten Dreiländereck.

Welche drei Länder treffen sich in der Basler Region?

a	Schweiz, Österreich und Lichtenstein	
b	Schweiz, Österreich und Italien	X
c	Schweiz, Deutschland und Italien	
*d	Schweiz, Deutschland und Frankreich	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito riguarda un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Invero, il Decreto Dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022, recante Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, all'articolo 3, rubricato "Prove di esame per i posti comuni e di sostegno", stabilisce che *"1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:*

- a. *per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze*

del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;".

Orbene, il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che "La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost." (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essa, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).

Da ciò ne consegue la illegittimità del quesito n. 50 della prova scritta per la classe di concorso AD24, in quanto l'introduzione di un argomento non contemplato dal programma di concorso, in chiaro eccesso di potere, ha, indubbiamente, modificato le regole della procedura concorsuale.

Pertanto, esso è da considerarsi illegittimo in quanto viola la "lex specialis" della procedura (rectius: il bando di concorso).

Né sarebbe condivisibile l'assunto che l'Amm.ne dispone di discrezionalità tecnica nella scelta delle prove da somministrare ai candidati.

Infatti, la discrezionalità tecnica, che propriamente concerne la modalità di formulazione delle domande e delle risposte, non può spingersi fino ad alterare le regole cristallizzate nel bando di concorso.

E' del pari evidente che, così operando, l'Amm.ne ha incrementato, arbitrariamente, la normale aleatorietà di una procedura concorsuale, che deve svolgersi, invece, per quanto è possibile, secondo regole certe e non modificabili.”.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente, dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Al riguardo giova evidenziare che con Ordinanza cautelare n. 3137/2022, la Sezione III Bis di codesto Ecc.mo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di una docente che aveva partecipato al concorso in oggetto ed aveva contestato due specifici quesiti in quanto errati. In particolare, il Collegio ha onerato l'Amm.ne di attribuire, con riserva, alla candidata il punteggio relativo ai quesiti contestati, consentendole così di partecipare alla prova orale del concorso.

Inoltre, preme aggiungere che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate ed ambigue, il TAR Lazio Roma, Sezione III *quater*, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che avevano sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che avevano lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e ha disposto la verifica dei quesiti ex art. 66 c.p.a..

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr. Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

Si chiede che venga ordinato all'Amm.ne resistente di ammettere la ricorrente alla prova orale del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e

definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.**

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco) per la Regione Campania.

Tuttavia, l'USR resistente non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Di conseguenza, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa.

Inoltre,

PREMESSO CHE

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'annullamento della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, dei **quesiti nn. 2, 38 e 50,** somministrati alla ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 21.04.2022 del concorso ordinario docenti 2020, in quanto errati e/o ambigui e/o perché contemplavano argomenti non previsti dal programma concorsuale per la specifica classe di concorso, nonché dell'avviso, prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE. I. 0008280 del 31/05/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso ordinario, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

- il successivo ricorso per motivi aggiunti ha per oggetto l'annullamento del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.7.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- il presente ricorso ha per oggetto l'annullamento del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0036072 del 23.09.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata e pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte dell'USR Campania degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

CONSIDERATO CHE

codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, su fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Scolastica (cfr. in tal senso: TAR Lazio – Sezione III Bis, Ordinanza n. 5557/2016).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

all'Ecc.mo Presidente della Sezione Terza Bis affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti tramite la pubblicazione degli stessi atti sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza TAR Campania, Sezione I n. 2157/2017- Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-NA; Sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 4524/2021).

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura allegata al presente atto.

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 14/11/2022 09:43:12

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1360/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 8 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 7654/2022.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

AVVISO

La Sezione III Bis del T.A.R. Lazio – Roma, con Ordinanza n. 1360/2023, emessa in data 7 marzo 2023 e depositata in data 8 marzo 2023, resa sul ricorso R.G. N. 7654/2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza del Tar Lazio-Roma, Sezione III Bis, n. 836/2019.

Il ricorso R.G.N. 7654/2022 è stato proposto dalla docente: **Martino Giulia**, nata a San Felice a Cancellò (CE) il 13/08/1984 e residente in Caserta - Centurano alla via Montagna n. 2, C.F. MRTGLI84M53H834C.

Le Amm.ni intime sono:

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione Nazionale** incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la Regione Campania, classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

I provvedimenti impugnati sono:

- 1) la prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, dei **quesiti nn. 2, 38 e 50**, somministrati alla ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 21.04.2022 del concorso ordinario docenti 2020, in quanto errati e/o ambigui e/o perché contemplavano argomenti non previsti dal programma concorsuale per la specifica classe di concorso, nella parte in cui pregiudicano l'ammissione della docente alla successiva prova orale;
- 2) il punteggio numerico, pari a 68, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza dei citati quesiti errati e/o ambigui e/o perché contemplavano argomenti non previsti dal programma concorsuale per la specifica classe di concorso;
- 3) l'avviso, prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE. I. 0008280 del 31/05/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso ordinario, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;
- 4) il relativo elenco allegato nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

- 5) il provvedimento, ignoti data e numero, di non ammissione dell'odierna ricorrente alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- 6) i verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 38 e 50 del questionario di parte ricorrente;
- 7) i verbali di correzione, ignoti data e numero, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente;
- 8) i quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022;
- 9) il verbale con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;
- 10) se e per quanto occorra, le Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- 11) ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione del maggior punteggio per la prova scritta, nella misura di ulteriori punti 6.00, o, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Consesso adito.

e, conseguentemente, per il riconoscimento

del diritto della ricorrente di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, *sub specie* dell'ammissione, anche in soprannumero, alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

IN FATTO la ricorrente ha esposto: "Con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

La docente Martina Giulia, in possesso dei requisiti di accesso, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tramite la "piattaforma concorsi e procedure selettive" del Ministero, la propria domanda di partecipazione al concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Il concorso ordinario *de quo* prevedeva due prove: una scritta ed una orale.

La prova scritta *computer based*, ai sensi dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, è consistita di **50 quesiti a risposta multipla**, così suddivisi: 1) 40 quesiti a risposta multipla "*volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa*"; 2) 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese; 3) 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Per ciascun quesito esatto venivano attribuiti **due punti** al candidato.

Per poter accedere alla prova successiva, e cioè la prova orale, era necessario superare la prova scritta con un **punteggio di almeno 70/100**, e cioè la soglia minima indicata all'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Successivamente, la dott.ssa Martino è stata convocata presso la sede concorsuale di Avellino (Liceo Scientifico “P.S. Mancini”) per espletare, in data 21.04.2022, la prova scritta del concorso *de quo* per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Espletata la prova, in data 03.05.2022, ella ha avuto la possibilità di visionarla sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive” ed ha appreso di aver conseguito un punteggio **pari a 68/100**.

Con la pubblicazione della prova sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive”, la docente ha constatato che i quesiti nn. 2 e 38 erano formulati in maniera errata e/o ambigua e/o ammettevano più opzioni di risposta. Relativamente, invece, al quesito n. 50, lo stesso riguardava un argomento di geografia, non affatto contemplato dal programma di concorso, né tantomeno nei quadri di riferimento. L’erroneità e/o l’illegittimità dei citati quesiti non ha permesso alla ricorrente di ottenere ulteriori sei punti che le avrebbero consentito di raggiungere e/o, di gran lunga, superare la soglia dei 70/100 e, conseguentemente, di accedere alla prova orale del concorso de quo.”.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per:

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Con il citato ricorso sono stati contestati **i quesiti nn. 2, 38 e 50** della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), sottoposti alla ricorrente durante lo svolgimento della prova del 21.04.2022 e, soprattutto, il ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Il quesito n. 2 richiedeva: **“Quali delle seguenti possibili descrizioni dello spettro del lessico corrisponde al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue?”**

Ebbene, il quesito in esame ammetteva due possibili risposte corrette.

La risposta ritenuta corretta dal Commissione Nazionale incaricata dal Ministero resistente per la predisposizione dei quesiti, è quella contraddistinta dalla lettera b) che, tradotta, recita: “dispone di un lessico sufficiente, da affrontare in situazioni note e determinate e riguardo a temi noti e in questioni quotidiane e di routine”.

Tuttavia, anche la risposta a), ovvero quella fornita dall’odierna ricorrente, risulta essere corretta. Segnatamente, la stessa recita: “dispone di una scorta elementare di singole parole ed espressioni, che si rifanno a determinate e concrete situazioni”.

Invero, così come riporta il volume aggiornato del QCER per le lingue, versione aprile 2020, Sezione “Padronanza del lessico”, il “Livello A2: Dispone di un repertorio ristretto, funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana”.

Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a).

Appare evidente che anche la risposta a) fornita dalla ricorrente risulta essere corretta.

Quanto sostenuto risulta avallato anche dalla Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato per la classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco, nella quale si afferma: ***“Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a). Appare evidente che anche la risposta a) risulta essere corretta.”.***

Situazioni/Bisogni concreti sono poi spesso relativi sia al livello A1 che al livello A2.

Risulta evidente il confine molto labile, tra Livello A1 ed A2, in quanto articolazione di uno stesso livello di conoscenza della lingua base e/o elementare.

La scala globale per i livelli comuni di riferimento riporta poi quanto segue: *“Livello A1: Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. Livello A2: Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.*

Inoltre, l'appendice 1 del volume aggiornato precisa:

“Livello A1: E' in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare sé stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore si esprima lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Livello A2: È in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). È in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. È in grado di descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Pertanto, l'opzione a), fornita dalla candidata e giudicata errata dall'Amm.ne, è, dunque, corretta.

CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:

In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 68,00.

Laddove venisse ritenuta corretta la risposta data dalla stessa poc'anzi richiamata (e ritenuta errata dal MIUR), ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 2,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver spiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all'art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta”!

L'enunciato “effetto disorientante” ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *"a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz"*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una "obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti", sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *"spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande"* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *"...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione"* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *"...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato"*. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Dalle su esposte considerazioni, appare evidente che la domanda n. 2, ammetteva come risposta corretta anche quella fornita dalla docente Martino e, pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione di ulteriori punti 2,00 e di essere ammessa, quindi, alla prova orale del concorso de quo.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Relativamente al quesito n. 38, lo stesso, tradotto, recitava: *"Il lavoro con griglie di valutazione sembra dare buoni risultati sia per verifiche standardizzate e sia per verifiche autoprodotte"*.

La Commissione Nazionale ha ritenuto che la risposta corretta fosse la a), che tradotta recita: *"I criteri impliciti assicurano, che si valuti puramente, emotivamente e possibilmente sulla base dei pregiudizi"*, mentre la candidata ha fornito come risposta quella contraddistinta dalla lettera b), che, invece, recita: *"Il vantaggio è, che può aumentare notevolmente la qualità della valutazione"*.

Ebbene, anche tale quesito ammetteva più risposte corrette.

In realtà, entrambe le risposte possono essere ritenute corrette, perché soddisfano la richiesta della domanda (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse

debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

Sul punto giova ribadire che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

E' evidente, nel quesito n. 38 in esame, tali criteri non sono stati osservati. Invero, le griglie di valutazione, se da un lato assicurano una valutazione oggettiva (risposta a)), dall'altro non aumentano "in modo significativo" la qualità della valutazione (risposta b)), in quanto costituiscono solo un piccolo segmento di un'operazione molto complessa che coniuga i dati oggettivi, risultanti dalle griglie di valutazione, con osservazioni, contesti e condizioni diverse.

La valutazione degli allievi, considerata la complessità dell'oggetto da valutare, si configura infatti come un processo di valutazione complesso, che non si limita ad un momento circoscritto quale può essere un test ma si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni in ogni situazione (cfr. Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Si riporta a tal proposito: *"Ogni seria valutazione, rappresenta l'esito di una attenta ponderazione - soggettiva - dei dati quantitativi - acquisiti per esempio attraverso opportune misurazioni - e di quelli qualitativi assunti con gli strumenti più disparati, ma affidabili e coerenti con funzioni e "oggetto" della verifica, o comunque disponibili e presuppone e comporta l'espressione di un giudizio che produce effetti di grande rilievo sulle azioni che ad essa conseguono."* (cfr. Valutazione e autovalutazione come risorse aggiuntive nei processi di istruzione, Gaetano Dominici).

Oggi i criteri valutativi devono essere, infatti, molto più ampi di quelli oggettivi tradizionalmente utilizzati, per poter valutare correttamente la ricchezza operativa di una persona e di un cittadino invece del semplice e oggettivo accertamento delle conoscenze possedute da un "bravo studente" (vedi il volume *La valutazione integrata*, Ferrari e Zanchin, 2020): "lo scopo della valutazione è quello di far emergere il maggior numero di informazioni sugli apprendimenti delle persone in crescita, non solo quelli di nozioni ma anche quelli inerenti ai comportamenti, per dare valore agli apprendimenti delle persone attraverso il riconoscimento delle competenze culturali e di cittadinanza che hanno acquisito" (Ferrari Zanchin 2020, p.61).

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso de quo.

Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale sulle domande ambigue è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «*Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazione discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III *quater*, n. 10628/2019)*

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

L'ambiguità del quesito n. 38 e/o la presenza di più risposte corrette ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dalla ricorrente, pregiudicando la sua ammissione alla prova orale.

La dedotta ambiguità e/o presenza di più risposte corrette rende inidonea la prova scritta a fungere da strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso AD24, attualmente in svolgimento.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCURSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, è stata evidenziata un'ulteriore problematica che ha riguardato il quesito n. 50 somministrato alla docente durante la prova scritta del concorso de quo, sostenuta in data 21/04/2022.

Il citato quesito riguardava un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Invero, il Decreto Dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022, recante Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, all'articolo 3, rubricato "Prove di esame per i posti comuni e di sostegno", stabilisce che *"1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:*

- a. *per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;"*.

Orbene, il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost."* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essa, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).

Da ciò ne consegue la illegittimità del quesito n. 50 della prova scritta per la classe di concorso AD24, in quanto l'introduzione di un argomento non contemplato dal programma di concorso, in chiaro eccesso di potere, ha, indubbiamente, modificato le regole della procedura concorsuale.

Pertanto, esso è da considerarsi illegittimo in quanto viola la "lex specialis" della procedura (rectius: il bando di concorso).

Né sarebbe condivisibile l'assunto che l'Amm.ne dispone di discrezionalità tecnica nella scelta delle prove da somministrare ai candidati.

Infatti, la discrezionalità tecnica, che propriamente concerne la modalità di formulazione delle domande e delle risposte, non può spingersi fino ad alterare le regole cristallizzate nel bando di concorso.

E' del pari evidente che, così operando, l'Amm.ne ha incrementato, arbitrariamente, la normale aleatorietà di una procedura concorsuale, che deve svolgersi, invece, per quanto è possibile, secondo regole certe e non modificabili.

Successivamente, la docente Martino Giulia ha proposto ricorso per motivi aggiunti al ricorso pendente R.G.N. 7654/2022, avverso i seguenti provvedimenti:

- a) il Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata pubblicata la Graduatoria di merito del

concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

- b)* la relativa Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nei limiti di cui al punto a);
- c)* ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

IN FATTO la ricorrente ha rappresentato che, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.7.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Pertanto, stante l'avvenuta pubblicazione della citata graduatoria, correva l'obbligo per la stessa ricorrente di proporre ricorso nella forma dei motivi aggiunti avverso la citata graduatoria.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per:

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Nel ricorso per motivi aggiunti è stato sostenuto che, quando, come nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale o, comunque, degli atti conseguenti alla prova scritta, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purché connessi all'oggetto del giudizio.

Invero, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha formulato varie censure in merito ai quesiti della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Laddove venissero ritenute corrette le risposte data dalla stessa docente, ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 6,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

Ella ha rappresentato che il quesito n. 2 ammetteva due possibili risposte corrette e, in particolare, che la risposta fornita dalla stessa docente risultava essere corretta, così come confermato anche dalla Relazione (già in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato sulla classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco.

Lo stesso dicasi in merito al quesito n. 38.

Anche in merito a tale quesito la risposta fornita dalla ricorrente risulta essere ugualmente corretta al pari di quella ritenuta tale dal Ministero resistente (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

Inoltre, la docente Martino ha rappresentato che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all'art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: "Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta"!

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *"a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz"*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una **"obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti"**, sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *"spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande"* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *"...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione"* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *"...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato"*. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Pertanto, ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati e, conseguentemente, andranno annullati gli atti oggi impugnati per illegittimità derivata.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, la ricorrente ha rappresentato che il quesito n. 50 riguardava un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova

scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che ***“La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost.”*** (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Da quanto detto ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

Conseguenza diretta di tale assunto è l'illegittimità degli atti impugnati con motivi aggiunti, per illegittimità derivata.

Pertanto, avverso la graduatoria dei vincitori del concorso de quo, si estendono, in via derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo.

Infine, la docente Martino Giulia ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti al ricorso pendente R.G.N. 7654/2022, avverso i seguenti provvedimenti:

- a) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0036072 del 23.09.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata e pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- b) della relativa Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nei limiti di cui al punto a);
- c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

IN FATTO la ricorrente ha rappresentato che, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0036072 del 23.09.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata ripubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Pertanto, stante l'avvenuta ripubblicazione della citata graduatoria, correva l'obbligo per la stessa ricorrente di proporre ricorso nella forma dei motivi aggiunti avverso la citata graduatoria.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per:

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Nel ricorso per motivi aggiunti è stato sostenuto che, quando, come nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale o, comunque, degli atti conseguenti alla prova scritta, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purché connessi all'oggetto del giudizio.

Invero, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha formulato varie censure in merito ai quesiti della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Laddove venissero ritenute corrette le risposte data dalla stessa docente, ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 6,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

Ella ha rappresentato che il quesito n. 2 ammetteva due possibili risposte corrette e, in particolare, che la risposta fornita dalla stessa docente risultava essere corretta, così come confermato anche dalla Relazione (già in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato sulla classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco.

Lo stesso dicasi in merito al quesito n. 38.

Anche in merito a tale quesito la risposta fornita dalla ricorrente risulta essere ugualmente corretta al pari di quella ritenuta tale dal Ministero resistente (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

Inoltre, la docente Martino ha rappresentato che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver spiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all'art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: "Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta"!

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *"a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz"*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una "obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti", sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *"spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande"* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *"...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione"* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *"...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato"*. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Pertanto, ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati e, conseguentemente, andranno annullati gli atti oggi impugnati per illegittimità derivata.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, la ricorrente ha rappresentato che il quesito n. 50 riguardava un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost."* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Da quanto detto ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

Conseguenza diretta di tale assunto è l'illegittimità degli atti oggi impugnati, per illegittimità derivata. Pertanto, avverso la graduatoria dei vincitori del concorso de quo ripubblicata in data 23/09/2022, si estendono, in via derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo.

Come già esposto poc'anzi, la Sezione III Bis del T.A.R. Lazio – Roma, con Ordinanza n. 1360/2023, emessa in data 7 marzo 2023 e depositata in data 8 marzo 2023, resa sul ricorso R.G. N. 7654/2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate con motivi aggiunti, per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza del Tar Lazio-Roma, Sezione III Bis, n. 836/2019.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1360/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 8 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 7654/2022.

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di AD24 “LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)” per la Regione Campania e, segnatamente:

- 1 Tessitore Luigia 29/09/1986
- 2 Marcinkowski Simone 04/01/1965
- 3 Esposito Gianluca 20/12/1993
- 4 Schettino Valentina 24/11/1989
- 5 Privitera Rosanna 31/07/1990
- 6 Renna Giulia 23/03/1986
- 7 Oricchio Ester 19/05/1994
- 8 Di Filippo Carmine 12/01/1987
- 9 Gentile Alessio 03/08/1993
- 10 Di Martino Pasqualina 28/07/1987
- 11 Pollato Francesca 11/09/1975
- 12 Perone Andrea Giuseppe 23/01/1988
- 13 Schettino Loredana 06/07/1993
- 14 Ruocco Trofimenia 08/01/1975
- 15 Fortunato Mariarca 29/11/1984
- 16 Giammattei Angelica 31/01/1991
- 17 Parente Serena 07/08/1990
- 18 Albano Angela 15/09/1973
- 19 Attimo Anna 30/06/1983
- 20 LAURI FORTUNA MANUELA 24/06/1974
- 21 Brescia Maria 23/05/1968
- 22 Luciano Manuela 27/03/1984
- 23 CORDONE BENEDETTA 01/07/1995
- 24 Monaco Domenico 27/05/1986
- 25 Pronesti' Angela 12/12/1984
- 26 FERRENTINO ANANDA 12/08/1974
- 27 Arzillo Anna 20/04/1981

28 Narciso Maria Grazia 14/06/1966
29 Mazzella Marina Domenica 13/12/1989
30 MESTO CHIARA 14/12/1992
31 Cennerazzo Tiziana 27/05/1988
32 Bonina Teresa 13/02/1985
33 Di Domenico Sabrina 07/12/1985
34 Gambuti Claudia 07/04/1973
35 CHIAPPARELLI SIMONA 23/09/1976
36 Cuofano Annalisa 12/02/1977
37 Uliano Natalia 26/01/1966
38 Di Vilio Myriam 23/04/1990
39 Casa Fabrizia 07/12/1990

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si riporta il testo integrale del ricorso introduttivo (anche in allegato al presente avviso):

“Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Ricorre la docente **Martino Giulia**, nata a San Felice a Cancelli (CE) il 13/08/1984 e residente in Caserta - Centurano alla via Montagna n. 2, C.F. MRTGLI84M53H834C, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione Nazionale** incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

- la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la Regione Campania, classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

- Resistenti

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- 1) della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, dei quesiti nn. 2, 38 e 50, somministrati alla ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 21.04.2022 del concorso ordinario docenti 2020, in quanto errati e/o ambigui e/o perché contemplavano argomenti non previsti dal programma concorsuale per la specifica classe di concorso, nella parte in cui pregiudicano l'ammissione della docente alla successiva prova orale;
- 2) del punteggio numerico, pari a 68, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza dei citati quesiti errati e/o ambigui e/o perché contemplavano argomenti non previsti dal programma concorsuale per la specifica classe di concorso;
- 3) dell'avviso, prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE. I. 0008280 del 31/05/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso ordinario, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;
- 4) del relativo elenco allegato nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- 5) del provvedimento, ignoti data e numero, di non ammissione dell'odierna ricorrente alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- 6) dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 38 e 50 del questionario di parte ricorrente;
- 7) dei verbali di correzione, ignoti data e numero, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente;
- 8) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022;
- 9) del verbale con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;
- 10) se e per quanto occorra, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- 11) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione del maggior punteggio per la prova scritta, nella misura di ulteriori punti 6.00, o, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Consesso adito.

e, conseguentemente, per il riconoscimento

del diritto della ricorrente di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, *sub specie* dell'ammissione, anche in soprannumero, alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

FATTO

Con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

La docente Martino Giulia, in possesso dei requisiti di accesso, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tramite la "piattaforma concorsi e procedure selettive" del Ministero, la propria domanda di partecipazione al concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Il concorso ordinario *de quo* prevedeva due prove: una scritta ed una orale.

La prova scritta *computer based*, ai sensi dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, è consistita di **50 quesiti a risposta multipla**, così suddivisi: 1) 40 quesiti a risposta multipla "*volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa*"; 2) 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese; 3) 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Per ciascun quesito esatto venivano attribuiti **due punti** al candidato.

Per poter accedere alla prova successiva, e cioè la prova orale, era necessario superare la prova scritta con un **punteggio di almeno 70/100**, e cioè la soglia minima indicata all'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Successivamente, la dott.ssa Martino è stata convocata presso la sede concorsuale di Avellino (Liceo Scientifico "P.S. Mancini") per espletare, in data 21.04.2022, la prova scritta del concorso *de quo* per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Espletata la prova, in data 03.05.2022, ella ha avuto la possibilità di visionarla sulla "piattaforma concorsi e procedure selettive" ed ha appreso di aver conseguito un punteggio **pari a 68/100**.

Con la pubblicazione della prova sulla "piattaforma concorsi e procedure selettive", la docente ha constatato che i quesiti nn. 2 e 38 erano formulati in maniera errata e/o ambigua e/o ammettevano più opzioni di risposta. Relativamente, invece, al quesito n. 50, lo stesso riguardava un argomento di geografia, non affatto contemplato dal programma di concorso, né tantomeno nei quadri di riferimento. L'erroneità e/o l'illegittimità dei citati quesiti non ha permesso alla ricorrente di ottenere ulteriori sei punti che le avrebbero consentito di raggiungere e/o, di gran lunga, superare la soglia dei 70/100 e, conseguentemente, di accedere alla prova orale del concorso de quo.

Si consideri che la prova orale è in corso di svolgimento.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La questione oggi sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio attiene alla **correttezza e alla legittimità dei quesiti nn. 2, 38 e 50** della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), sottoposti alla ricorrente durante lo svolgimento della prova del 21.04.2022 e, soprattutto, del ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Per chiarezza espositiva si esamineranno nel prosieguo i singoli quesiti oggetto di contestazione.

Il quesito n. 2 da esaminare è il seguente:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 2

Welche der folgenden Kann-Beschreibungen des Wortschatzspektrums entspricht dem A2-Niveau des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen?

a	Verfügt über einen elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und Wendungen, die sich auf bestimmte konkrete Situationen beziehen.	X
*b	Verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, um in vertrauten Situationen und in Bezug auf vertraute Themen routinemäßige, alltägliche Angelegenheiten zu erledigen.	
c	Beherrscht einen sehr reichen Wortschatz einschließlich umgangssprachlicher und Idiomatischer Wendungen und ist sich der jeweiligen Konnotationen bewusst.	
d	Verfügt über einen großen Wortschatz in seinem Sachgebiet und in den meisten allgemeinen Themenbereichen. Kann Formulierungen variieren, um häufige Wiederholungen zu vermeiden.	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito richiedeva: “Quali delle seguenti possibili descrizioni dello spettro del lessico corrisponde al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue?”

Ebbene, il quesito in esame ammetteva due possibili risposte corrette.

La risposta ritenuta corretta dal Commissione Nazionale incaricata dal Ministero resistente per la predisposizione dei quesiti, è quella contraddistinta dalla lettera b) che, tradotta, recita: “dispone di un lessico sufficiente, da affrontare in situazioni note e determinate e riguardo a temi noti e in questioni quotidiane e di routine”.

Tuttavia, anche la risposta a), ovvero quella fornita dall’odierna ricorrente, risulta essere corretta. Segnatamente, la stessa recita: “dispone di una scorta elementare di singole parole ed espressioni, che si rifanno a determinate e concrete situazioni”.

Invero, così come riporta il volume aggiornato del QCER per le lingue, versione aprile 2020, Sezione “Padronanza del lessico”, il “Livello A2: Dispone di un repertorio ristretto, funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana”.

Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a).

Appare evidente che anche la risposta a) fornita dalla ricorrente risulta essere corretta.

Quanto sostenuto risulta avallato anche dalla Relazione (che si versa in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato di lungo corso, circa 38 anni, per la classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco, attualmente titolare di cattedra presso il liceo “S. Pizzi”, nella quale si afferma: “Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a). Appare evidente che anche la risposta a) risulta essere corretta.”.

Situazioni/Bisogni concreti sono poi spesso relativi sia al livello A1 che al livello A2.

Risulta evidente il confine molto labile, tra Livello A1 ed A2, in quanto articolazione di uno stesso livello di conoscenza della lingua base e/o elementare.

La scala globale per i livelli comuni di riferimento riporta poi quanto segue: “**Livello A1:** Riesce a comprendere e utilizzare *espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto*. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. **Livello A2:** Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Inoltre, l'appendice 1 del volume aggiornato precisa:

“**Livello A1:** E' in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare sé stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore si esprima lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Livello A2: È in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). È in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. È in grado di descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Pertanto, l'opzione a), fornita dalla candidata e giudicata errata dall'Amm.ne, è, dunque, corretta.

CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:

In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 68,00.

Laddove venisse ritenuta corretta la risposta data dalla stessa poc'anzi richiamata (e ritenuta errata dal MIUR), ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 2,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all'art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: "Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta"!

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *"a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz"*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una **"obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti"**, sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *"spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande"* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *"...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione"* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *"...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato"*. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Dalle su esposte considerazioni, appare evidente che la domanda n. 2, ammetteva come risposta corretta anche quella fornita dalla docente Martino e, pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione di ulteriori punti 2,00 e di essere ammessa, quindi, alla prova orale del concorso de quo.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Relativamente al quesito n. 38, lo stesso richiedeva:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 38

Die Arbeit mit Bewertungsrastern scheint sich sowohl für standardisierte als auch für selbst erstellte Prüfungen zu bewähren.

Welche der folgenden Aussagen trifft **nicht** auf die Beschreibung dieser Kriterienraster zu?

*a	Implizite Kriterien gewährleisten, dass man rein gefühlsmäßig und möglicherweise auf der Basis von Vorurteilen bewertet.	
b	Ihr Vorteil ist, dass sie die Qualität der Bewertung erheblich steigern können.	X
c	Sie steigern die Wahrscheinlichkeit, dass unterschiedliche Evaluatoren zu gleichen oder zumindest ähnlichen Bewertungen kommen.	
d	Sie gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz, Zuverlässigkeit, Zweckmäßigkeit und Objektivität der Bewertung.	

Punteggio: 0,00

Il quesito tradotto è il seguente: *“Il lavoro con griglie di valutazione sembra dare buoni risultati sia per verifiche standardizzate e sia per verifiche autoprodotte”*.

La Commissione Nazionale ha ritenuto che la risposta corretta fosse la a), che tradotta recita: *“I criteri impliciti assicurano, che si valuti puramente, emotivamente e possibilmente sulla base dei pregiudizi”*, mentre la candidata ha fornito come risposta quella contraddistinta dalla lettera b), che, invece, recita: *“Il vantaggio è, che può aumentare notevolmente la qualità della valutazione”*.

Ebbene, anche tale quesito ammetteva più risposte corrette.

In realtà, entrambe le risposte possono essere ritenute corrette, perché soddisfano la richiesta della domanda (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

Sul punto giova ribadire che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte “errate”, note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

E' evidente, nel quesito n. 38 in esame, tali criteri non sono stati osservati. Invero, le griglie di valutazione, se da un lato assicurano una valutazione oggettiva (risposta a)), dall'altro non aumentano “in modo significativo” la qualità della valutazione (risposta b)), in quanto costituiscono solo un piccolo segmento di un'operazione molto complessa che coniuga i dati oggettivi, risultanti dalle griglie di valutazione, con osservazioni, contesti e condizioni diverse.

La valutazione degli allievi, considerata la complessità dell'oggetto da valutare, si configura infatti come un processo di valutazione complesso, che non si limita ad un momento circoscritto quale può essere un test ma si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni in ogni situazione (cfr. Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Si riporta a tal proposito: “Ogni seria valutazione, rappresenta l'esito di una attenta ponderazione - soggettiva - dei dati quantitativi - acquisiti per esempio attraverso opportune misurazioni - e di quelli qualitativi assunti con gli strumenti più disparati, ma affidabili e coerenti con funzioni e "oggetto" della verifica, o comunque disponibili e presuppone e comporta l'espressione di un giudizio che produce effetti di grande rilievo sulle azioni che ad essa conseguono.” (cfr. Valutazione e autovalutazione come risorse aggiuntive nei processi di istruzione, Gaetano Dominici).

Oggi i criteri valutativi devono essere, infatti, molto più ampi di quelli oggettivi tradizionalmente utilizzati, per poter valutare correttamente la ricchezza operativa di una persona e di un cittadino invece del semplice e oggettivo accertamento delle conoscenze possedute da un “bravo studente” (vedi il volume *La valutazione integrata*, Ferrari e Zanchin, 2020): “lo scopo della valutazione è quello di far emergere il maggior numero di informazioni sugli apprendimenti delle persone in crescita, non solo quelli di nozioni ma anche quelli inerenti ai comportamenti, per dare valore agli apprendimenti delle persone attraverso il riconoscimento delle competenze culturali e di cittadinanza che hanno acquisito” (Ferrari Zanchin 2020, p.61).

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso de quo.

Pertanto, l'orientamento giurisprudenziale sulle domande ambigue è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «*Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazione discrezionali, può*

individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)» (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

L'ambiguità del quesito n. 38 e/o la presenza di più risposte corrette ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dalla ricorrente, pregiudicando la sua ammissione alla prova orale.

La dedotta ambiguità e/o presenza di più risposte corrette rende inidonea la prova scritta a fungere da strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso AD24, attualmente in svolgimento.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, si evidenzia un'ulteriore problematica che ha riguardato il quesito n. 50 somministrato alla docente durante la prova scritta del concorso de quo, sostenuta in data 21/04/2022.

Il quesito è il seguente:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 50

Basel ist mit seinen rund 170.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in der Schweiz.
Es ist ein bedeutender Wirtschaftsort und zugleich auch eine faszinierende
Kunststadt. Basel liegt am Rhein und ist eine Grenzstadt im sogenannten
Dreiländereck.

Welche drei Länder treffen sich in der Basler Region?

a	Schweiz, Österreich und Lichtenstein	
b	Schweiz, Österreich und Italien	X
c	Schweiz, Deutschland und Italien	
*d	Schweiz, Deutschland und Frankreich	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito riguarda un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Invero, il Decreto Dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022, recante Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, all'articolo 3, rubricato "Prove di esame per i posti comuni e di sostegno", stabilisce che *"1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:*

- a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;"*

Orbene, il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost."* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essa, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).

Da ciò ne consegue la illegittimità del quesito n. 50 della prova scritta per la classe di concorso AD24, in quanto l'introduzione di un argomento non contemplato dal programma di concorso, in chiaro eccesso di potere, ha, indubbiamente, modificato le regole della procedura concorsuale.

Pertanto, esso è da considerarsi illegittimo in quanto viola la "lex specialis" della procedura (rectius: il bando di concorso).

Né sarebbe condivisibile l'assunto che l'Amm.ne dispone di discrezionalità tecnica nella scelta delle prove da somministrare ai candidati.

Infatti, la discrezionalità tecnica, che propriamente concerne la modalità di formulazione delle domande e delle risposte, non può spingersi fino ad alterare le regole cristallizzate nel bando di concorso.

E' del pari evidente che, così operando, l'Amm.ne ha incrementato, arbitrariamente, la normale aleatorietà di una procedura concorsuale, che deve svolgersi, invece, per quanto è possibile, secondo regole certe e non modificabili.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Al riguardo giova evidenziare che, di recente, con Ordinanza cautelare n. 3137/2022, la Sezione III Bis di codesto Ecc.mo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di una docente che aveva partecipato al concorso in oggetto ed aveva contestato due specifici quesiti in quanto errati. In particolare il Collegio ha onerato l'Amm.ne di attribuire, con riserva, il punteggio relativo ai quesiti alla candidata, consentendole così di partecipare alla prova orale del concorso.

Inoltre, preme aggiungere che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate ed ambigue, il TAR Lazio Roma, Sezione III *quater*, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che avevano sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che avevano lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e disponendo la verifica del quesito ex art. 66 c.p.a..

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

Ciò posto, occorre rilevare che sono in corso di svolgimento le prove orali del concorso de quo.

Al termine delle prove orali si procederà alla formazione della graduatoria dei vincitori, con la conseguente assunzione degli stessi con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, si chiede che venga ordinato all'Amm.ne resistente di ammettere la ricorrente alla prova orale del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

Infatti, l'ammissione dell'odierna ricorrente alla prova orale impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Per contro, laddove la ricorrente venisse definitivamente estromessa dalla procedura concorsuale, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, l'Amm.ne dovrebbe rifare l'intera procedura.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va

concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile della ricorrente, consentendole di partecipare alla prova concorsuale a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, invece, la partecipazione della ricorrente al concorso comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione della ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale".

Ragion per cui, può agevolmente concludersi che "Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo".

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere, con riserva, la ricorrente alla prova orale del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO - ROMA

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE

INAUDITA ALTERA PARTE

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che la ricorrente non può sostenere la prova orale del concorso in via di svolgimento, appare opportuno

ordinare all'Amm.ne resistente, con decreto presidenziale *inaudita altera parte*, di ammettere la dott.ssa Martino Giulia con riserva alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, classe di concorso AD24, nella regione Campania.

Occorre richiamare sul punto la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che aveva partecipato al concorso in oggetto ed aveva sostenuto l'erroneità di due specifici quesiti, disponendo l'attribuzione con riserva del relativo punteggio alla candidata, consentendole così di partecipare alla prova orale del concorso.

Giova, inoltre, rappresentare che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate, il TAR Lazio Roma, III quater, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che hanno sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che hanno lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e disponendo la verifica del quesito ex art. 66 c.p.a..

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

SUI POTENZIALI CONTROINTERESSATI

Ad avviso di questa difesa, allo stato, non ci sarebbero controinteressati, atteso che, il concorso *de quo*, è ancora in una fase endoprocedimentale. A ciò si aggiunga che, l'elenco dei candidati ammessi all'orale è redatto in mero ordine alfabetico e non di punteggio ottenuto alla prova scritta.

Ad ogni buon conto, per eccesso di zelo e solo per scrupolo difensivo, parte ricorrente, tramite il patrocinio dello scrivente, ha inoltrato all'USR per la Campania, istanza di accesso agli atti, chiedendo i nominativi e l'indirizzo di residenza di due candidati ammessi alla prova orale.

Tuttavia, l'Amministrazione resistente non ha dato riscontro a tale istanza.

DOMANDA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, qualora il Collegio lo ritenesse necessario, si chiede di disporre la verifica dei quesiti contestati ai sensi dell'art. 66 c.p.a..

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza TAR Campania, Sezione I n. 2157/2017- Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-NA; Sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 4524/2021).

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura allegata al presente atto.”.

Si riporta il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti (anche in allegato al presente avviso):

“Avv. Pasquale Marotta

*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*

Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n.7654/2022 - Sezione Terza Bis

per la docente Martino Giulia, nata a San Felice a Cancellò (CE) il 13/08/1984 e residente in Caserta - Centurano alla via Montagna n. 2, C.F. MRTGLI84M53H834C, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

Contro

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione Nazionale** incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la Regione Campania, classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

- Resistenti

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- a) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di

concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

- b) della relativa Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nei limiti di cui al punto a);
- c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Segnatamente, ella ha partecipato alla procedura concorsuale per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco) nella regione Campania.

La docente ha espletato, in data 21.04.2022, la prova scritta del concorso *de quo*.

In data 03.05.2022, ella ha avuto la possibilità di visionarla sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive” ed ha appreso di aver conseguito un punteggio **pari a 68/100**.

Con la pubblicazione della prova sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive”, la docente ha constatato che i quesiti nn. 2 e 38 erano formulati in maniera errata e/o ambigua e/o ammettevano più opzioni di risposta. Relativamente, invece, al quesito n. 50, lo stesso riguardava un argomento di geografia, non affatto contemplato dal programma di concorso, né tantomeno nei quadri di riferimento.

L'erroneità e/o l'illegittimità dei citati quesiti non ha permesso alla ricorrente di ottenere ulteriori sei punti che le avrebbero consentito di raggiungere e/o, di gran lunga, superare la soglia dei 70/100 e, conseguentemente, di accedere alla prova orale del concorso de quo.

A seguito di ciò, ella, con ricorso R.G. n. 7654/2022, ha impugnato l'esito della prova scritta dinanzi all'Intestato TAR.

Successivamente, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.7.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Pertanto, stante l'avvenuta pubblicazione della citata graduatoria, corre l'obbligo per la ricorrente di proporre ricorso nella forma dei motivi aggiunti avverso la stessa graduatoria.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Quando, come nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale o, comunque, degli atti conseguenti alla prova scritta, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto

il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purché connessi all'oggetto del giudizio.

Invero, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha formulato varie censure in merito ai quesiti della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Laddove venissero ritenute corrette le risposte data dalla stessa docente, ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 6,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

Ella ha rappresentato che il quesito n. 2 ammetteva due possibili risposte corrette e, in particolare, che la risposta fornita dalla stessa docente risultava essere corretta, così come confermato anche dalla Relazione (già in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato sulla classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco.

Lo stesso dicasi in merito al quesito n. 38.

Anche in merito a tale quesito la risposta fornita dalla ricorrente risulta essere ugualmente corretta al pari di quella ritenuta tale dal Ministero resistente (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Al riguardo, occorre rammentare che il test con domande a risposta multipla richiede che le domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato e/o formulato in modo ambiguo sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

Sul punto giova ribadire che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

L'orientamento giurisprudenziale sulle domande ambigue è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità

tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, **e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.**» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

Inoltre, la docente Martino ha rappresentato che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver dispiegato effetti disorientanti nell’applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all’art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta”!

L’enunciato “effetto disorientante” ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l’Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz’altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall’amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l’ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l’accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *“a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz”*, hanno disposto l’ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una **“obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti”**, sia perché l’Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *“spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande”* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *“...il quesito utilizzato in una selezione con*

quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato*". (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Pertanto, ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati e, conseguentemente, andranno annullati gli atti oggi impugnati per illegittimità derivata.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, la ricorrente, con il ricorso introduttivo ha censurato anche il quesito n. 50.

Il citato quesito riguarda un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Pertanto, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost."* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Da quanto detto ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

Conseguenza diretta di tale assunto è l'illegittimità degli atti oggi impugnati, per illegittimità derivata.

Pertanto, avverso la graduatoria dei vincitori del concorso de quo, si estendono, in via derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.

"MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La questione oggi sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio attiene alla **correttezza e alla legittimità dei quesiti nn. 2, 38 e 50** della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), sottoposti alla ricorrente durante lo svolgimento della prova del 21.04.2022 e, soprattutto, del ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Per chiarezza espositiva si esamineranno nel prosieguo i singoli quesiti oggetto di contestazione.

Il quesito n. 2 da esaminare è il seguente:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 2

Welche der folgenden Kann-Beschreibungen des Wortschatzspektrums entspricht dem A2-Niveau des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen?

a	Verfügt über einen elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und Wendungen, die sich auf bestimmte konkrete Situationen beziehen.	X
*b	Verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, um in vertrauten Situationen und in Bezug auf vertraute Themen routinemäßige, alltägliche Angelegenheiten zu erledigen.	
c	Beherrscht einen sehr reichen Wortschatz einschließlich umgangssprachlicher und Idiomatischer Wendungen und ist sich der jeweiligen Konnotationen bewusst.	
d	Verfügt über einen großen Wortschatz in seinem Sachgebiet und in den meisten allgemeinen Themenbereichen. Kann Formulierungen variieren, um häufige Wiederholungen zu vermeiden.	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito richiedeva: “Quali delle seguenti possibili descrizioni dello spettro del lessico corrisponde al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue?”

Ebbene, il quesito in esame ammetteva due possibili risposte corrette.

La risposta ritenuta corretta dal Commissione Nazionale incaricata dal Ministero resistente per la predisposizione dei quesiti, è quella contraddistinta dalla lettera b) che, tradotta, recita: “dispone di un lessico sufficiente, da affrontare in situazioni note e determinate e riguardo a temi noti e in questioni quotidiane e di routine”.

Tuttavia, anche la risposta a), ovvero quella fornita dall’odierna ricorrente, risulta essere corretta. Segnatamente, la stessa recita: “dispone di una scorta elementare di singole parole ed espressioni, che si rifanno a determinate e concrete situazioni”.

Invero, così come riporta il volume aggiornato del QCER per le lingue, versione aprile 2020, Sezione “Padronanza del lessico”, il “Livello A2: Dispone di un repertorio ristretto, funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana”.

Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a).

Appare evidente che anche la risposta a) fornita dalla ricorrente risulta essere corretta.

Quanto sostenuto risulta avallato anche dalla Relazione (che si versa in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato di lungo corso, circa 38 anni, per la classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco, attualmente titolare di cattedra presso il liceo “S. Pizzi”, nella quale si afferma: “Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a). Appare evidente che anche la risposta a) risulta essere corretta.”.

Situazioni/Bisogni concreti sono poi spesso relativi sia al livello A1 che al livello A2.

Risulta evidente il confine molto labile, tra Livello A1 ed A2, in quanto articolazione di uno stesso livello di conoscenza della lingua base e/o elementare.

La scala globale per i livelli comuni di riferimento riporta poi quanto segue: “**Livello A1:** Riesce a comprendere e utilizzare *espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto*. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. **Livello A2:** Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Inoltre, l'appendice 1 del volume aggiornato precisa:

“**Livello A1:** E' in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare sé stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore si esprima lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Livello A2: È in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). È in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. È in grado di descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Pertanto, l'opzione a), fornita dalla candidata e giudicata errata dall'Amm.ne, è, dunque, corretta.

CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:

In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 68,00.

Laddove venisse ritenuta corretta la risposta data dalla stessa poc'anzi richiamata (e ritenuta errata dal MIUR), ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 2,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all'art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta”!

L'enunciato “effetto disorientante” ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *“a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz”*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una *“obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti”*, sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *“spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande”* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *“...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato”*. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Dalle su esposte considerazioni, appare evidente che la domanda n. 2, ammetteva come risposta corretta anche quella fornita dalla docente Martino e, pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione di ulteriori punti 2,00 e di essere ammessa, quindi, alla prova orale del concorso de quo.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Relativamente al quesito n. 38, lo stesso richiedeva:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 38

Die Arbeit mit Bewertungsrastern scheint sich sowohl für standardisierte als auch für selbst erstellte Prüfungen zu bewähren.

Welche der folgenden Aussagen trifft **nicht** auf die Beschreibung dieser Kriterienraster zu?

*a	Implizite Kriterien gewährleisten, dass man rein gefühlsmäßig und möglicherweise auf der Basis von Vorurteilen bewertet.	
b	Ihr Vorteil ist, dass sie die Qualität der Bewertung erheblich steigern können.	X
c	Sie steigern die Wahrscheinlichkeit, dass unterschiedliche Evaluatoren zu gleichen oder zumindest ähnlichen Bewertungen kommen.	
d	Sie gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz, Zuverlässigkeit, Zweckmäßigkeit und Objektivität der Bewertung.	

Punteggio: 0,00

Il quesito tradotto è il seguente: *“Il lavoro con griglie di valutazione sembra dare buoni risultati sia per verifiche standardizzate e sia per verifiche autoprodotte”*.

La Commissione Nazionale ha ritenuto che la risposta corretta fosse la a), che tradotta recita: *“I criteri impliciti assicurano, che si valuti puramente, emotivamente e possibilmente sulla base dei pregiudizi”*, mentre la candidata ha fornito come risposta quella contraddistinta dalla lettera b), che, invece, recita: *“Il vantaggio è, che può aumentare notevolmente la qualità della valutazione”*.

Ebbene, anche tale quesito ammetteva più risposte corrette.

In realtà, entrambe le risposte possono essere ritenute corrette, perché soddisfano la richiesta della domanda (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

Sul punto giova ribadire che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte “errate”, note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

E' evidente, nel quesito n. 38 in esame, tali criteri non sono stati osservati. Invero, le griglie di valutazione, se da un lato assicurano una valutazione oggettiva (risposta a)), dall'altro non aumentano “in modo significativo” la qualità della valutazione (risposta b)), in quanto costituiscono solo un piccolo segmento di un'operazione molto complessa che coniuga i dati oggettivi, risultanti dalle griglie di valutazione, con osservazioni, contesti e condizioni diverse.

La valutazione degli allievi, considerata la complessità dell'oggetto da valutare, si configura infatti come un processo di valutazione complesso, che non si limita ad un momento circoscritto quale può essere un test ma si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni in ogni situazione (cfr. Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Si riporta a tal proposito: “Ogni seria valutazione, rappresenta l'esito di una attenta ponderazione - soggettiva - dei dati quantitativi - acquisiti per esempio attraverso opportune misurazioni - e di quelli qualitativi assunti con gli strumenti più disparati, ma affidabili e coerenti con funzioni e "oggetto" della verifica, o comunque disponibili e presuppone e comporta l'espressione di un giudizio che produce effetti di grande rilievo sulle azioni che ad essa conseguono.” (cfr. Valutazione e autovalutazione come risorse aggiuntive nei processi di istruzione, Gaetano Dominici).

Oggi i criteri valutativi devono essere, infatti, molto più ampi di quelli oggettivi tradizionalmente utilizzati, per poter valutare correttamente la ricchezza operativa di una persona e di un cittadino invece del semplice e oggettivo accertamento delle conoscenze possedute da un “bravo studente” (vedi il volume *La valutazione integrata*, Ferrari e Zanchin, 2020): “lo scopo della valutazione è quello di far emergere il maggior numero di informazioni sugli apprendimenti delle persone in crescita, non solo quelli di nozioni ma anche quelli inerenti ai comportamenti, per dare valore agli apprendimenti delle persone attraverso il riconoscimento delle competenze culturali e di cittadinanza che hanno acquisito” (Ferrari Zanchin 2020, p.61).

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso de quo.

Pertanto, l'orientamento giurisprudenziale sulle domande ambigue è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «*Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazione discrezionali, può*

individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)» (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

L'ambiguità del quesito n. 38 e/o la presenza di più risposte corrette ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dalla ricorrente, pregiudicando la sua ammissione alla prova orale.

La dedotta ambiguità e/o presenza di più risposte corrette rende inidonea la prova scritta a fungere da strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso AD24, attualmente in svolgimento.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, si evidenzia un'ulteriore problematica che ha riguardato il quesito n. 50 somministrato alla docente durante la prova scritta del concorso de quo, sostenuta in data 21/04/2022.

Il quesito è il seguente:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 50

Basel ist mit seinen rund 170.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in der Schweiz.
Es ist ein bedeutender Wirtschaftsort und zugleich auch eine faszinierende
Kunststadt. Basel liegt am Rhein und ist eine Grenzstadt im sogenannten
Dreiländereck.

Welche drei Länder treffen sich in der Basler Region?

a	Schweiz, Österreich und Lichtenstein	
b	Schweiz, Österreich und Italien	X
c	Schweiz, Deutschland und Italien	
*d	Schweiz, Deutschland und Frankreich	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito riguarda un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Invero, il Decreto Dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022, recante Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, all'articolo 3, rubricato "Prove di esame per i posti comuni e di sostegno", stabilisce che *"1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:*

- b. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;".*

Orbene, il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost."* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essa, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).

Da ciò ne consegue la illegittimità del quesito n. 50 della prova scritta per la classe di concorso AD24, in quanto l'introduzione di un argomento non contemplato dal programma di concorso, in chiaro eccesso di potere, ha, indubbiamente, modificato le regole della procedura concorsuale.

Pertanto, esso è da considerarsi illegittimo in quanto viola la "lex specialis" della procedura (rectius: il bando di concorso).

Né sarebbe condivisibile l'assunto che l'Amm.ne dispone di discrezionalità tecnica nella scelta delle prove da somministrare ai candidati.

Infatti, la discrezionalità tecnica, che propriamente concerne la modalità di formulazione delle domande e delle risposte, non può spingersi fino ad alterare le regole cristallizzate nel bando di concorso.

E' del pari evidente che, così operando, l'Amm.ne ha incrementato, arbitrariamente, la normale aleatorietà di una procedura concorsuale, che deve svolgersi, invece, per quanto è possibile, secondo regole certe e non modificabili."

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente, dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Al riguardo giova evidenziare che con Ordinanza cautelare n. 3137/2022, la Sezione III Bis di codesto Ecc.mo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di una docente che aveva partecipato al concorso in oggetto ed aveva contestato due specifici quesiti in quanto errati. In particolare il Collegio ha onerato l'Amm.ne di attribuire, con riserva, alla candidata il punteggio relativo ai quesiti contestati, consentendole così di partecipare alla prova orale del concorso.

Inoltre, preme aggiungere che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate ed ambigue, il TAR Lazio Roma, Sezione III *quater*, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che avevano sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che avevano lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e ha disposto la verifica dei quesiti ex art. 66 c.p.a..

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr. Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

Si chiede che venga ordinato all'Amm.ne resistente di ammettere la ricorrente alla prova orale del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco) per la Regione Campania.

Tuttavia, l'USR resistente non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Di conseguenza, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa.

Inoltre,

PREMESSO CHE

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'annullamento della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), indetto con

Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, dei quesiti nn. 2, 38 e 50, somministrati alla ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 21.04.2022 del concorso ordinario docenti 2020, in quanto errati e/o ambigui e/o perché contemplavano argomenti non previsti dal programma concorsuale per la specifica classe di concorso, nonché dell'avviso, prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE. I. 0008280 del 31/05/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso ordinario, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

- il presente ricorso ha per oggetto l'annullamento del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.7.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco),
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte dell'USR Campania degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

CONSIDERATO CHE

codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, su fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Scolastica (cfr. in tal senso: TAR Lazio – Sezione III Bis, Ordinanza n. 5557/2016).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

all'Ecc.mo Presidente della Sezione Terza Bis affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti tramite la pubblicazione degli stessi atti sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza TAR Campania, Sezione I n. 2157/2017- Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-NA; Sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 4524/2021).

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura allegata al presente atto.”.

Si riporta il testo integrale del secondo ricorso per motivi aggiunti (anche in allegato al presente avviso):

“Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.voe Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 7654/2022 - Sezione Terza Bis

per la docente Martino Giulia, nata a San Felice a Cancelli (CE) il 13/08/1984 e residente in Caserta - Centurano alla via Montagna n. 2, C.F. MRTGLI84M53H834C, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

Contro

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione Nazionale** incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la Regione Campania, classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

- Resistenti

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- d) del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0036072 del 23.09.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata e pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

- e) della relativa Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nei limiti di cui al punto a);
- f) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Segnatamente, ella ha partecipato alla procedura concorsuale per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco) nella regione Campania.

La docente ha espletato, in data 21.04.2022, la prova scritta del concorso *de quo*.

In data 03.05.2022, ella ha avuto la possibilità di visionarla sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive” ed ha appreso di aver conseguito un punteggio pari a 68/100.

Con la pubblicazione della prova sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive”, la docente ha constatato che i quesiti nn. 2 e 38 erano formulati in maniera errata e/o ambigua e/o ammettevano più opzioni di risposta. Relativamente, invece, al quesito n. 50, lo stesso riguardava un argomento di geografia, non affatto contemplato dal programma di concorso, né tantomeno nei quadri di riferimento. L'erroneità e/o l'illegittimità dei citati quesiti non ha permesso alla ricorrente di ottenere ulteriori sei punti che le avrebbero consentito di raggiungere e/o, di gran lunga, superare la soglia dei 70/100 e, conseguentemente, di accedere alla prova orale del concorso de quo.

A seguito di ciò, ella, con ricorso R.G. n. 7654/2022, ha impugnato l'esito della prova scritta dinanzi all'Intestato TAR.

Successivamente, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.7.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Il citato Decreto e la relativa graduatoria sono stati impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

Di recente, però, la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), è stata ripubblicata con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0036072 del 23.09.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Pertanto, stante l'avvenuta ripubblicazione della citata graduatoria, corre l'obbligo per la ricorrente di proporre ricorso nella forma dei motivi aggiunti avverso la stessa graduatoria.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

B) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Quando, come nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale o, comunque, degli atti conseguenti alla prova scritta, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purché connessi all'oggetto del giudizio.

Invero, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha formulato varie censure in merito ai quesiti della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Laddove venissero ritenute corrette le risposte data dalla stessa docente, ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 6,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

Ella ha rappresentato che il quesito n. 2 ammetteva due possibili risposte corrette e, in particolare, che la risposta fornita dalla stessa docente risultava essere corretta, così come confermato anche dalla Relazione (già in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato sulla classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco.

Lo stesso dicasi in merito al quesito n. 38.

Anche in merito a tale quesito la risposta fornita dalla ricorrente risulta essere ugualmente corretta al pari di quella ritenuta tale dal Ministero resistente (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Al riguardo, occorre rammentare che il test con domande a risposta multipla richiede che le domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato e/o formulato in modo ambiguo sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

Sul punto giova ribadire che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

L'orientamento giurisprudenziale sulle domande ambigue è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «*Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate.*

come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

Inoltre, la docente Martino ha rappresentato che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver spiegato effetti disorientanti nell’applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all’art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta”!

L’enunciato “effetto disorientante” ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l’Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz’altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall’amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l’ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l’accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *“a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz”*, hanno disposto l’ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una ***“obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti”***, sia perché l’Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno “*spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande*” (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito “...*il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) ...*l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato*”. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Pertanto, ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati e, conseguentemente, andranno annullati gli atti in questa sede gravati per illegittimità derivata.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, la ricorrente, con il ricorso introduttivo ha censurato anche il quesito n. 50.

Il citato quesito riguarda un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. [T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509](#)).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che “*La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost.*” (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Da quanto detto ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

Conseguenza diretta di tale assunto è l'illegittimità degli atti oggi impugnati, per illegittimità derivata.

Pertanto, avverso la graduatoria dei vincitori del concorso de quo ripubblicata in data 23/09/2022, si estendono, in via derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La questione oggi sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio attiene alla **correttezza e alla legittimità dei quesiti nn. 2, 38 e 50** della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), sottoposti alla ricorrente durante lo svolgimento della prova del 21.04.2022 e, soprattutto, del ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Per chiarezza espositiva si esamineranno nel prosieguo i singoli quesiti oggetto di contestazione.

Il quesito n. 2 da esaminare è il seguente:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 2

Welche der folgenden Kann-Beschreibungen des Wortschatzspektrums entspricht dem A2-Niveau des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen?

a	Verfügt über einen elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und Wendungen, die sich auf bestimmte konkrete Situationen beziehen.	X
*b	Verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, um in vertrauten Situationen und in Bezug auf vertraute Themen routinemäßige, alltägliche Angelegenheiten zu erledigen.	
c	Beherrscht einen sehr reichen Wortschatz einschließlich umgangssprachlicher und Idiomatischer Wendungen und ist sich der jeweiligen Konnotationen bewusst.	
d	Verfügt über einen großen Wortschatz in seinem Sachgebiet und in den meisten allgemeinen Themenbereichen. Kann Formulierungen variieren, um häufige Wiederholungen zu vermeiden.	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito richiedeva: “Quali delle seguenti possibili descrizioni dello spettro del lessico corrisponde al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue?”

Ebbene, il quesito in esame ammetteva due possibili risposte corrette.

La risposta ritenuta corretta dal Commissione Nazionale incaricata dal Ministero resistente per la predisposizione dei quesiti, è quella contraddistinta dalla lettera b) che, tradotta, recita: “dispone di un lessico sufficiente, da affrontare in situazioni note e determinate e riguardo a temi noti e in questioni quotidiane e di routine”.

Tuttavia, anche la risposta a), ovvero quella fornita dall’odierna ricorrente, risulta essere corretta. Segnatamente, la stessa recita: “dispone di una scorta elementare di singole parole ed espressioni, che si rifanno a determinate e concrete situazioni”.

Invero, così come riporta il volume aggiornato del QCER per le lingue, versione aprile 2020, Sezione “Padronanza del lessico”, il “Livello A2: Dispone di un repertorio ristretto, funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana”.

Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a).

Appare evidente che anche la risposta a) fornita dalla ricorrente risulta essere corretta.

Quanto sostenuto risulta avallato anche dalla Relazione (che si versa in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato di lungo corso, circa 38 anni, per la classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco, attualmente titolare di cattedra presso il liceo “S. Pizzi”, nella quale si afferma: *“Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a). Appare evidente che anche la risposta a) risulta essere corretta.”*.

Situazioni/Bisogni concreti sono poi spesso relativi sia al livello A1 che al livello A2.

Risulta evidente il confine molto labile, tra Livello A1 ed A2, in quanto articolazione di uno stesso livello di conoscenza della lingua base e/o elementare.

La scala globale per i livelli comuni di riferimento riporta poi quanto segue: *“Livello A1: Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. Livello A2: Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”*.

Inoltre, l'appendice 1 del volume aggiornato precisa:

“Livello A1: E' in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare sé stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore si esprima lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Livello A2: È in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). È in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. È in grado di descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Pertanto, l'opzione a), fornita dalla candidata e giudicata errata dall'Amm.ne, è, dunque, corretta.

CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:

In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 68,00.

Laddove venisse ritenuta corretta la risposta data dalla stessa poc'anzi richiamata (e ritenuta errata dal MIUR), ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 2,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all'art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta”!

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *"a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz"*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una "obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti", sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *"spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande"* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *"...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione"* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato"*. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Dalle su esposte considerazioni, appare evidente che la domanda n. 2, ammetteva come risposta corretta anche quella fornita dalla docente Martino e, pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione di ulteriori punti 2,00 e di essere ammessa, quindi, alla prova orale del concorso de quo.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Relativamente al quesito n. 38, lo stesso richiedeva:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 38

Die Arbeit mit Bewertungsrastern scheint sich sowohl für standardisierte als auch für selbst erstellte Prüfungen zu bewähren.

Welche der folgenden Aussagen trifft **nicht** auf die Beschreibung dieser Kriterienraster zu?

*a	Implizite Kriterien gewährleisten, dass man rein gefühlsmäßig und möglicherweise auf der Basis von Vorurteilen bewertet.	
b	Ihr Vorteil ist, dass sie die Qualität der Bewertung erheblich steigern können.	X
c	Sie steigern die Wahrscheinlichkeit, dass unterschiedliche Evaluatoren zu gleichen oder zumindest ähnlichen Bewertungen kommen.	
d	Sie gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz, Zuverlässigkeit, Zweckmäßigkeit und Objektivität der Bewertung.	

Punteggio: 0,00

Il quesito tradotto è il seguente: *“Il lavoro con griglie di valutazione sembra dare buoni risultati sia per verifiche standardizzate e sia per verifiche autoprodotte”*.

La Commissione Nazionale ha ritenuto che la risposta corretta fosse la a), che tradotta recita: *“I criteri impliciti assicurano, che si valuti puramente, emotivamente e possibilmente sulla base dei pregiudizi”*, mentre la candidata ha fornito come risposta quella contraddistinta dalla lettera b), che, invece, recita: *“Il vantaggio è, che può aumentare notevolmente la qualità della valutazione”*.

Ebbene, anche tale quesito ammetteva più risposte corrette.

In realtà, entrambe le risposte possono essere ritenute corrette, perché soddisfano la richiesta della domanda (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

Sul punto giova ribadire che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte “errate”, note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

E' evidente, nel quesito n. 38 in esame, tali criteri non sono stati osservati. Invero, le griglie di valutazione, se da un lato assicurano una valutazione oggettiva (risposta a)), dall'altro non aumentano “in modo significativo” la qualità della valutazione (risposta b)), in quanto costituiscono solo un piccolo segmento di un'operazione molto complessa che coniuga i dati oggettivi, risultanti dalle griglie di valutazione, con osservazioni, contesti e condizioni diverse.

La valutazione degli allievi, considerata la complessità dell'oggetto da valutare, si configura infatti come un processo di valutazione complesso, che non si limita ad un momento circoscritto quale può essere un test ma si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni in ogni situazione (cfr. Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Si riporta a tal proposito: “Ogni seria valutazione, rappresenta l'esito di una attenta ponderazione - soggettiva - dei dati quantitativi - acquisiti per esempio attraverso opportune misurazioni - e di quelli qualitativi assunti con gli strumenti più disparati, ma affidabili e coerenti con funzioni e "oggetto" della verifica, o comunque disponibili e presuppone e comporta l'espressione di un giudizio che produce effetti di grande rilievo sulle azioni che ad essa conseguono.” (cfr. Valutazione e autovalutazione come risorse aggiuntive nei processi di istruzione, Gaetano Dominici).

Oggi i criteri valutativi devono essere, infatti, molto più ampi di quelli oggettivi tradizionalmente utilizzati, per poter valutare correttamente la ricchezza operativa di una persona e di un cittadino invece del semplice e oggettivo accertamento delle conoscenze possedute da un “bravo studente” (vedi il volume *La valutazione integrata*, Ferrari e Zanchin, 2020): “lo scopo della valutazione è quello di far emergere il maggior numero di informazioni sugli apprendimenti delle persone in crescita, non solo quelli di nozioni ma anche quelli inerenti ai comportamenti, per dare valore agli apprendimenti delle persone attraverso il riconoscimento delle competenze culturali e di cittadinanza che hanno acquisito” (Ferrari Zanchin 2020, p.61).

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso de quo.

Pertanto, l'orientamento giurisprudenziale sulle domande ambigue è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «*Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazione discrezionali, può*

individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)» (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

L'ambiguità del quesito n. 38 e/o la presenza di più risposte corrette ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dalla ricorrente, pregiudicando la sua ammissione alla prova orale.

La dedotta ambiguità e/o presenza di più risposte corrette rende inidonea la prova scritta a fungere da strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso AD24, attualmente in svolgimento.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, si evidenzia un'ulteriore problematica che ha riguardato il quesito n. 50 somministrato alla docente durante la prova scritta del concorso de quo, sostenuta in data 21/04/2022.

Il quesito è il seguente:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 50

Basel ist mit seinen rund 170.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in der Schweiz.
Es ist ein bedeutender Wirtschaftsort und zugleich auch eine faszinierende
Kunststadt. Basel liegt am Rhein und ist eine Grenzstadt im sogenannten
Dreiländereck.

Welche drei Länder treffen sich in der Basler Region?

a	Schweiz, Österreich und Lichtenstein	
b	Schweiz, Österreich und Italien	X
c	Schweiz, Deutschland und Italien	
*d	Schweiz, Deutschland und Frankreich	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito riguarda un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Invero, il Decreto Dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022, recante Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, all'articolo 3, rubricato "Prove di esame per i posti comuni e di sostegno", stabilisce che *"1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:*

- c. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;".*

Orbene, il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. [T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509](#)).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost."* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essa, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).

Da ciò ne consegue la illegittimità del quesito n. 50 della prova scritta per la classe di concorso AD24, in quanto l'introduzione di un argomento non contemplato dal programma di concorso, in chiaro eccesso di potere, ha, indubbiamente, modificato le regole della procedura concorsuale.

Pertanto, esso è da considerarsi illegittimo in quanto viola la "lex specialis" della procedura (rectius: il bando di concorso).

Né sarebbe condivisibile l'assunto che l'Amm.ne dispone di discrezionalità tecnica nella scelta delle prove da somministrare ai candidati.

Infatti, la discrezionalità tecnica, che propriamente concerne la modalità di formulazione delle domande e delle risposte, non può spingersi fino ad alterare le regole cristallizzate nel bando di concorso.

E' del pari evidente che, così operando, l'Amm.ne ha incrementato, arbitrariamente, la normale aleatorietà di una procedura concorsuale, che deve svolgersi, invece, per quanto è possibile, secondo regole certe e non modificabili."

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente, dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Al riguardo giova evidenziare che con Ordinanza cautelare n. 3137/2022, la Sezione III Bis di codesto Ecc.mo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di una docente che aveva partecipato al concorso in oggetto ed aveva contestato due specifici quesiti in quanto errati. In particolare, il Collegio ha onerato l'Amm.ne di attribuire, con riserva, alla candidata il punteggio relativo ai quesiti contestati, consentendole così di partecipare alla prova orale del concorso.

Inoltre, preme aggiungere che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate ed ambigue, il TAR Lazio Roma, Sezione III *quater*, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che avevano sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che avevano lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e ha disposto la verifica dei quesiti ex art. 66 c.p.a..

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr. Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

Si chiede che venga ordinato all'Amm.ne resistente di ammettere la ricorrente alla prova orale del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART.

41, COMMA 4°, C.P.A.

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco) per la Regione Campania.

Tuttavia, l'USR resistente non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Di conseguenza, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa.

Inoltre,

PREMESSO CHE

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'annullamento della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, dei **quesiti nn. 2, 38 e 50**, somministrati alla ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 21.04.2022 del concorso ordinario docenti 2020, in quanto errati e/o ambigui e/o perché contemplavano argomenti non previsti dal programma concorsuale per la specifica classe di concorso, nonché dell'avviso, prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE. I. 0008280 del 31/05/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso ordinario, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- il successivo ricorso per motivi aggiunti ha per oggetto l'annullamento del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.7.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- il presente ricorso ha per oggetto l'annullamento del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0036072 del 23.09.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata e pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte dell'USR Campania degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

CONSIDERATO CHE

codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, su fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Scolastica (cfr. in tal senso: TAR Lazio – Sezione III Bis, Ordinanza n. 5557/2016).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

all'Ecc.mo Presidente della Sezione Terza Bis affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti tramite la pubblicazione degli stessi atti sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza

TAR Campania, Sezione I n. 2157/2017- Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-NA; Sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 4524/2021).

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura allegata al presente atto”.

Avv. Pasquale Marotta



PASQUALE
MAROTTA
avvocato
20.03.2023
15:53:30
GMT+01:00



Bonifico Ordinario

Il bonifico è stato eseguito, sarà spedito dopo l'autorizzazione della Banca.

Ordinante

Data Inserimento Disposizione: 20/03/2023
Data Valuta Addebito: 20/03/2023
No. rapporto: IT64X0307502200CC8500812703
Ordinante: MAROTTA PASQUALE

Estremi del bonifico

Divisa: EUR
Importo: 100,00
Data Valuta Accredito: 21/03/2023
Commissioni: 0,00
Spese: 0,00
Penale Antergata: 0,00
Penale Coordinate: 0,00
Importo Totale: 100,00
CRO: 58396437305
ID: 5839643730500000480220014900IT

Beneficiario

Cognome e Nome/
Ragione Sociale: TESORERIA DELLO STATO
Indirizzo:
Cap/Loc/Provincia/Stato: 00100 / ROMA / RM /
Stato di Residenza: IT
Coordinate Bancarie: IT94M0100003245348013355004 - BITAITRRENT
Banca: BANCA D'ITALIA
Filiale: VERSAMENTI DI TESORERIA - BON
Indirizzo Filiale: VIA MILANO, 60 G
Causale: Pubbl. Proc. RG n.7654/22 sito miur + usr Martino

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la classe di AD24 “LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)” per la Regione Campania e, segnatamente:

- 1 Tessitore Luigia 29/09/1986
- 2 Marcinkowski Simone 04/01/1965
- 3 Esposito Gianluca 20/12/1993
- 4 Schettino Valentina 24/11/1989
- 5 Privitera Rosanna 31/07/1990
- 6 Renna Giulia 23/03/1986
- 7 Oricchio Ester 19/05/1994
- 8 Di Filippo Carmine 12/01/1987
- 9 Gentile Alessio 03/08/1993
- 10 Di Martino Pasqualina 28/07/1987
- 11 Pollato Francesca 11/09/1975
- 12 Perone Andrea Giuseppe 23/01/1988
- 13 Schettino Loredana 06/07/1993
- 14 Ruocco Trofimena 08/01/1975
- 15 Fortunato Mariarca 29/11/1984
- 16 Giammattei Angelica 31/01/1991
- 17 Parente Serena 07/08/1990
- 18 Albano Angela 15/09/1973
- 19 Attimo Anna 30/06/1983
- 20 LAURI FORTUNA MANUELA 24/06/1974
- 21 Brescia Maria 23/05/1968
- 22 Luciano Manuela 27/03/1984
- 23 CORDONE BENEDETTA 01/07/1995
- 24 Monaco Domenico 27/05/1986
- 25 Pronesti' Angela 12/12/1984
- 26 FERRENTINO ANANDA 12/08/1974
- 27 Arzillo Anna 20/04/1981
- 28 Narciso Maria Grazia 14/06/1966
- 29 Mazzella Marina Domenica 13/12/1989
- 30 MESTO CHIARA 14/12/1992
- 31 Cennerazzo Tiziana 27/05/1988
- 32 Bonina Teresa 13/02/1985
- 33 Di Domenico Sabrina 07/12/1985
- 34 Gambuti Claudia 07/04/1973
- 35 CHIAPPARELLI SIMONA 23/09/1976

36 Cuofano Annalisa 12/02/1977

37 Uliano Natalia 26/01/1966

38 Di Vilio Myriam 23/04/1990

39 Casa Fabrizia 07/12/1990

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1360/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 8 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 7654/2022.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta



PASQUALE
MAROTTA
avvocato
20.03.2023
15:54:10
GMT+01:00



PASQUALE
MAROTTA
avvocato
20.03.2023
15:56:29
GMT+01:00

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n.7654/2022 - Sezione Terza Bis

per la docente Martino Giulia, nata a San Felice a Cancellò (CE) il 13/08/1984 e residente in Caserta - Centurano alla via Montagna n. 2, C.F. MRTGLI84M53H834C, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

Contro

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione Nazionale** incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

- la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la Regione Campania, classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

- Resistenti

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- a)** del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- b)** della relativa Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nei limiti di cui al punto a);
- c)** di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Segnatamente, ella ha partecipato alla procedura concorsuale per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco) nella regione Campania.

La docente ha espletato, in data 21.04.2022, la prova scritta del concorso *de quo*.

In data 03.05.2022, ella ha avuto la possibilità di visionarla sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive” ed ha appreso di aver conseguito un punteggio **pari a 68/100**.

Con la pubblicazione della prova sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive”, la docente ha constatato che i quesiti nn. 2 e 38 erano formulati in maniera errata e/o ambigua e/o ammettevano più opzioni di risposta. Relativamente, invece, al quesito n. 50, lo stesso riguardava un argomento di geografia, non affatto contemplato dal programma di concorso, né tantomeno nei quadri di riferimento.

L’erroneità e/o l’illegittimità dei citati quesiti non ha permesso alla ricorrente di ottenere ulteriori sei punti che le avrebbero consentito di raggiungere e/o, di gran lunga, superare la soglia dei 70/100 e, conseguentemente, di accedere alla prova orale del concorso de quo.

A seguito di ciò, ella, con ricorso R.G. n. 7654/2022, ha impugnato l’esito della prova scritta dinanzi all’Intestato TAR.

Successivamente, con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.7.2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Pertanto, stante l’avvenuta pubblicazione della citata graduatoria, corre l’obbligo per la ricorrente di proporre ricorso nella forma dei motivi aggiunti avverso la stessa graduatoria.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA’ PROPRIA.

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Quando, come nella fattispecie in esame, con il ricorso introduttivo siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l’invalidazione dell’intera procedura concorsuale o, comunque, degli atti conseguenti alla prova scritta, appare

prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purché connessi all'oggetto del giudizio.

Invero, la ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha formulato varie censure in merito ai quesiti della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Laddove venissero ritenute corrette le risposte data dalla stessa docente, ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 6,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

Ella ha rappresentato che il quesito n. 2 ammetteva due possibili risposte corrette e, in particolare, che la risposta fornita dalla stessa docente risultava essere corretta, così come confermato anche dalla Relazione (già in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato sulla classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco.

Lo stesso dicasi in merito al quesito n. 38.

Anche in merito a tale quesito la risposta fornita dalla ricorrente risulta essere ugualmente corretta al pari di quella ritenuta tale dal Ministero resistente (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Al riguardo, occorre rammentare che il test con domande a risposta multipla richiede che le domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato e/o formulato in modo ambiguo sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

Sul punto giova ribadire che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte “errate”, note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

l'orientamento giurisprudenziale sulle domande ambigue è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, **e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte**

date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

Inoltre, la docente Martino ha rappresentato che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all'art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta”!

L'enunciato “effetto disorientante” ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, “a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla

scorretta elaborazione dei quiz”, hanno disposto l’ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una “obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti”, sia perché l’Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *“spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande”* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *“...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *...l’ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l’intera prova del candidato”*. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Pertanto, ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati e, conseguentemente, andranno annullati gli atti oggi impugnati per illegittimità derivata.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, la ricorrente, con il ricorso introduttivo ha censurato anche il quesito n. 50.

Il citato quesito riguarda un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Pertanto, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost."* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Da quanto detto ne consegue che i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio risultano essere illegittimi ed andranno annullati.

Conseguenza diretta di tale assunto è l'illegittimità degli atti oggi impugnati, per illegittimità derivata.

Pertanto, avverso la graduatoria dei vincitori del concorso de quo, si estendono, in via derivata, gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo che di seguito si riportano.

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La questione oggi sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio attiene alla correttezza e alla legittimità dei quesiti nn. 2, 38 e 50 della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), sottoposti alla ricorrente durante lo svolgimento della prova del 21.04.2022 e, soprattutto, del ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Per chiarezza espositiva si esamineranno nel prosieguo i singoli quesiti oggetto di contestazione.

Il quesito n. 2 da esaminare è il seguente:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 2

Welche der folgenden Kann-Beschreibungen des Wortschatzspektrums entspricht dem A2-Niveau des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen?

a	Verfügt über einen elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und Wendungen, die sich auf bestimmte konkrete Situationen beziehen.	X
*b	Verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, um in vertrauten Situationen und in Bezug auf vertraute Themen routinemäßige, alltägliche Angelegenheiten zu erledigen.	
c	Beherrscht einen sehr reichen Wortschatz einschließlich umgangssprachlicher und Idiomatischer Wendungen und ist sich der jeweiligen Konnotationen bewusst.	
d	Verfügt über einen großen Wortschatz in seinem Sachgebiet und in den meisten allgemeinen Themenbereichen. Kann Formulierungen variieren, um häufige Wiederholungen zu vermeiden.	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito richiedeva: “Quali delle seguenti possibili descrizioni dello spettro del lessico corrisponde al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue?”

Ebbene, il quesito in esame ammetteva due possibili risposte corrette.

La risposta ritenuta corretta dal Commissione Nazionale incaricata dal Ministero resistente per la predisposizione dei quesiti, è quella contraddistinta dalla lettera b) che, tradotta, recita: “dispone di un lessico sufficiente, da affrontare in situazioni note e determinate e riguardo a temi noti e in questioni quotidiane e di routine”.

Tuttavia, anche la risposta a), ovvero quella fornita dall’odierna ricorrente, risulta essere corretta. Segnatamente, la stessa recita: “dispone di una scorta elementare di singole parole ed espressioni, che si rifanno a determinate e concrete situazioni”.

Invero, così come riporta il volume aggiornato del QCER per le lingue, versione aprile 2020, Sezione “Padronanza del lessico”, il “Livello A2: Dispone di un repertorio ristretto, funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana”.

Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a).

Appare evidente che anche la risposta a) fornita dalla ricorrente risulta essere corretta.

Quanto sostenuto risulta avallato anche dalla Relazione (che si versa in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato di lungo corso, circa 38 anni, per la classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco, attualmente titolare di cattedra presso il liceo “S. Pizzi”, nella quale si afferma: “Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a). Appare evidente che anche la risposta a) risulta essere corretta.”.

Situazioni/Bisogni concreti sono poi spesso relativi sia al livello A1 che al livello A2.

Risulta evidente il confine molto labile, tra Livello A1 ed A2, in quanto articolazione di uno stesso livello di conoscenza della lingua base e/o elementare.

La scala globale per i livelli comuni di riferimento riporta poi quanto segue: “**Livello A1:** Riesce a comprendere e utilizzare *espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto*. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. **Livello A2:** Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Inoltre, l'appendice 1 del volume aggiornato precisa:

“Livello A1: E’ in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare sé stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore si esprima lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Livello A2: È in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). È in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. È in grado di descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Pertanto, l’opzione a), fornita dalla candidata e giudicata errata dall’Amm.ne, è, dunque, corretta.

CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:

In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 68,00.

Laddove venisse ritenuta corretta la risposta data dalla stessa poc’anzi richiamata (e ritenuta errata dal MIUR), ella avrebbe diritto all’attribuzione di ulteriori 2,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver dispiegato effetti disorientanti nell’applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all’art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: “Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta”!

L’enunciato “effetto disorientante” ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di

concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *“a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz”*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una **“obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti”**, sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *“spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande”* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *“...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di*

influenzare l'intera prova del candidato". (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Dalle su esposte considerazioni, appare evidente che la domanda n. 2, ammetteva come risposta corretta anche quella fornita dalla docente Martino e, pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione di ulteriori punti 2,00 e di essere ammessa, quindi, alla prova orale del concorso de quo.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Relativamente al quesito n. 38, lo stesso

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 38

Die Arbeit mit Bewertungsrastern scheint sich sowohl für standardisierte als auch für selbst erstellte Prüfungen zu bewähren.

Welche der folgenden Aussagen trifft **nicht** auf die Beschreibung dieser Kriterienraster zu?

a	Implizite Kriterien gewährleisten, dass man rein gefühlsmäßig und möglicherweise auf der Basis von Vorurteilen bewertet.	
b	Ihr Vorteil ist, dass sie die Qualität der Bewertung erheblich steigern können.	X
c	Sie steigern die Wahrscheinlichkeit, dass unterschiedliche Evaluatoren zu gleichen oder zumindest ähnlichen Bewertungen kommen.	
d	Sie gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz, Zuverlässigkeit, Zweckmäßigkeit und Objektivität der Bewertung.	

Punteggio: 0,00

richiedeva:

Il quesito tradotto è il seguente: *“Il lavoro con griglie di valutazione sembra dare buoni risultati sia per verifiche standardizzate e sia per verifiche autoprodotte”*.

La Commissione Nazionale ha ritenuto che la risposta corretta fosse la a), che tradotta recita: *“I criteri impliciti assicurano, che si valuti puramente, emotivamente e*

possibilmente sulla base dei pregiudizi”, mentre la candidata ha fornito come risposta quella contraddistinta dalla lettera b), che, invece, recita: *“Il vantaggio è, che può aumentare notevolmente la qualità della valutazione”*.

Ebbene, anche tale quesito ammetteva più risposte corrette.

In realtà, entrambe le risposte possono essere ritenute corrette, perché soddisfano la richiesta della domanda (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

Sul punto giova ribadire che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte “errate”, note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

E' evidente, nel quesito n. 38 in esame, tali criteri non sono stati osservati. Invero, le griglie di valutazione, se da un lato assicurano una valutazione oggettiva (risposta a)), dall'altro non aumentano “in modo significativo” la qualità della

valutazione (risposta b), in quanto costituiscono solo un piccolo segmento di un'operazione molto complessa che coniuga i dati oggettivi, risultanti dalle griglie di valutazione, con osservazioni, contesti e condizioni diverse.

La valutazione degli allievi, considerata la complessità dell'oggetto da valutare, si configura infatti come un processo di valutazione complesso, che non si limita ad un momento circoscritto quale può essere un test ma si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni in ogni situazione (cfr. Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Si riporta a tal proposito: *“Ogni seria valutazione, rappresenta l'esito di una attenta ponderazione - soggettiva - dei dati quantitativi - acquisiti per esempio attraverso opportune misurazioni - e di quelli qualitativi assunti con gli strumenti più disparati, ma affidabili e coerenti con funzioni e "oggetto" della verifica, o comunque disponibili e presuppone e comporta l'espressione di un giudizio che produce effetti di grande rilievo sulle azioni che ad essa conseguono.”* (cfr. Valutazione e autovalutazione come risorse aggiuntive nei processi di istruzione, Gaetano Dominici).

Oggi i criteri valutativi devono essere, infatti, molto più ampi di quelli oggettivi tradizionalmente utilizzati, per poter valutare correttamente la ricchezza operativa di una persona e di un cittadino invece del semplice e oggettivo accertamento delle conoscenze possedute da un “bravo studente” (vedi il volume *La valutazione integrata*, Ferrari e Zanchin, 2020): “lo scopo della valutazione è quello di far emergere il maggior numero di informazioni sugli apprendimenti delle persone in crescita, non solo quelli di nozioni ma anche quelli inerenti ai comportamenti, per dare valore agli apprendimenti delle persone attraverso il riconoscimento delle competenze culturali e di cittadinanza che hanno acquisito” (Ferrari Zanchin 2020, p.61).

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso de quo.

Pertanto, l'orientamento giurisprudenziale sulle domande ambigue è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio –

Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «*Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III *quater*, n. 10628/2019)*

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

L'ambiguità del quesito n. 38 e/o la presenza di più risposte corrette ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dalla ricorrente, pregiudicando la sua ammissione alla prova orale.

La dedotta ambiguità e/o presenza di più risposte corrette rende inidonea la prova scritta a fungere da strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso AD24, attualmente in svolgimento.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, si evidenzia un'ulteriore problematica che ha riguardato il quesito n. 50 somministrato alla docente durante la prova scritta del concorso de quo, sostenuta in data 21/04/2022.

Il quesito è il seguente:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 50

Basel ist mit seinen rund 170.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in der Schweiz. Es ist ein bedeutender Wirtschaftsort und zugleich auch eine faszinierende Kunststadt. Basel liegt am Rhein und ist eine Grenzstadt im sogenannten Dreiländereck.

Welche drei Länder treffen sich in der Basler Region?

a	Schweiz, Österreich und Lichtenstein	
b	Schweiz, Österreich und Italien	X
c	Schweiz, Deutschland und Italien	
*d	Schweiz, Deutschland und Frankreich	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito riguarda un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Invero, il Decreto Dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022, recante Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, all'articolo 3, rubricato "Prove di esame per i posti comuni e di sostegno", stabilisce che *"1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:*

- a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;"*

Orbene, il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost."* (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essa, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).

Da ciò ne consegue la illegittimità del quesito n. 50 della prova scritta per la classe di concorso AD24, in quanto l'introduzione di un argomento non contemplato dal

programma di concorso, in chiaro eccesso di potere, ha, indubbiamente, modificato le regole della procedura concorsuale.

Pertanto, esso è da considerarsi illegittimo in quanto viola la “lex specialis” della procedura (rectius: il bando di concorso).

Né sarebbe condivisibile l’assunto che l’Amm.ne dispone di discrezionalità tecnica nella scelta delle prove da somministrare ai candidati.

Infatti, la discrezionalità tecnica, che propriamente concerne la modalità di formulazione delle domande e delle risposte, non può spingersi fino ad alterare le regole cristallizzate nel bando di concorso.

E’ del pari evidente che, così operando, l’Amm.ne ha incrementato, arbitrariamente, la normale aleatorietà di una procedura concorsuale, che deve svolgersi, invece, per quanto è possibile, secondo regole certe e non modificabili.”.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l’accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente, dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l’adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Al riguardo giova evidenziare che con Ordinanza cautelare n. 3137/2022, la Sezione III Bis di codesto Ecc.mo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di una docente che aveva partecipato al concorso in oggetto ed aveva contestato due specifici quesiti in quanto errati. In particolare il Collegio ha onerato l’Amm.ne di attribuire, con riserva, alla candidata il punteggio relativo ai quesiti contestati, consentendole così di partecipare alla prova orale del concorso.

Inoltre, preme aggiungere che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate ed ambigue, il TAR Lazio Roma, Sezione III quater, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che avevano sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che avevano lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e ha disposto la verifica dei quesiti ex art. 66 c.p.a..

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr. Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

Si chiede che venga ordinato all'Amm.ne resistente di ammettere la ricorrente alla prova orale del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4°, C.P.A.

Si fa presente che questa difesa ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/90, al fine di conoscere gli indirizzi di residenza degli ultimi due candidati inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco) per la Regione Campania.

Tuttavia, l'USR resistente non ha fornito gli indirizzi richiesti.

Di conseguenza, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa.

Inoltre,

PREMESSO CHE

- il ricorso introduttivo ha per oggetto l'annullamento della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, dei **quesiti nn. 2, 38 e 50**, somministrati alla ricorrente durante la prova

scritta sostenuta in data 21.04.2022 del concorso ordinario docenti 2020, in quanto errati e/o ambigui e/o perché contemplavano argomenti non previsti dal programma concorsuale per la specifica classe di concorso, nonché dell'avviso, prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE. I. 0008280 del 31/05/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso ordinario, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

- il presente ricorso ha per oggetto l'annullamento del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del 19.7.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco),
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre ad essere impedita a causa della mancata comunicazione da parte dell'USR Campania degli indirizzi di residenza dei controinteressati, risulta essere assai gravosa in ragione della non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati, nonché del numero degli stessi,

CONSIDERATO CHE

codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, su fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha autorizzato i ricorrenti ad effettuare la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Scolastica (cfr. in tal senso: TAR Lazio – Sezione III Bis, Ordinanza n. 5557/2016).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

all'Ecc.mo Presidente della Sezione Terza Bis affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del C.P.A., la scrivente difesa ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti tramite la pubblicazione degli stessi atti sul sito web dell'Amministrazione Scolastica resistente.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza TAR Campania, Sezione I n. 2157/2017- Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-NA; Sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 4524/2021).

Si dichiara che sarà versato il contributo unificato del valore di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura allegata al presente atto.

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 10/10/2022 17:59:17

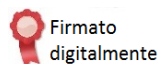
La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1360/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 8 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 7654/2022.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Pubblicato il 08/03/2023

N.01360 ~~2023~~ REG.PROV.CAU.
N. 07654/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7654 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Giulia Martino, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso AD24 –
Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), indetto
con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;

2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Martino Giulia il 18/10/2022:
del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0029185 del

19.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Martino Giulia il 17/11/2022: del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0036072 del 23.09.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata approvata e pubblicata la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e ss.mm., per la Regione Campania, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'iscrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze

29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: *“...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

Ritenuto di dover procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate con i motivi aggiunti, che si autorizza ad effettuare mediante notificazione per pubblici proclami con pubblicazione sul sito web dell'amministrazione di apposito avviso, in ossequio a quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare e dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione a cura di parte ricorrente.

Rinvia al merito la liquidazione delle spese dell'odierna fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Daniele Profili, Referendario, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 1360/2023 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, depositata in data 8 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 7654/2022.

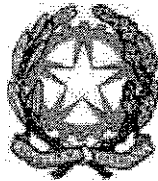
Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: AVVOCATO
Motivo: firma digitale
Luogo: Caserta
Data: 15/11/2019 11:57:40

Pubblicato il 06/02/2019

N. 00836/2019 REG.PROV.CAU.
N. 13917/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13917 del 2018, proposto da

Luigi Somma, Giovanni Di Palma, Gennaro Luongo, Biagio Calvi, Lorenzo Cerciello, Salvatore Zarobbio, Giovanni Zarobbio, Elio Romano, Fortunato Franzese, Michele Giugliano, Gianluca Bifulco, Gemma Nappo, Giuseppina Catapano, Francesca La Marca, Daniela Scattone, Veronica De Luca, Gennaro Caggiano, Aniello Buonaiuto, Vincente Fabian La Noce, Raffaella Paola Panico, Pasquale Saggese, Stefano Napolitano, Angelo Scudieri, Vincenzo Iovane, Errico Silverio, Cesare Romano, Antonio Capriglione, Vincenzo Laezza, Antonietta Mottola, Luigi Quatrano, Ludovica Infante, Salvatore Altezza, Rosa Petillo, Pierfrancesco Vecchione, Antonietta Sanfelice, Alessandro Isidoro Mele, Vincenzo Cannavacciulo, Alfredo Sardo, Leopoldo Annunziata, Salvatore Treno, Elia Casale, Antonio Casale, Maria Carmela De Rosa, Massimo Biondo, Carmine Maffettone, Giuseppe De Ponte, Sebastiano Furino, Antonio Rega, Massimiliano Varrenti, Tommaso Manzo, Antonio Marzocca, Francesco Amicarelli, Pasquale Paribello, Raffaele Giamundo, Valentina Allocca, Giovanna De Riggi, Stefania De Matteo, Simone Grieco,

Giovanni Di Martino, Agnese Cimmino, Angelantonio Cipullo, Antonio Cantile, Lucia Buondonno, Michele Albarella, Luigi Venturo, Michelina Caroprese, Palma Sara Moccia, Mariarosaria Feliciotti, Gina Passariello, Daniele Pianini, Ornella Di Palo, Salvatore Leonetti, Arturo Senatore, Luisa Laccheo, Domenico Guarino, Colombina Dello Russo, Gianfranco Buondonno, Giuditta Di Maio, Rosamaria Piccolo, Donha El Aouab, Raffaella Spera, Domenico Canfora, Angelica Passariello, Martina Sanzari, Mario Capossela, Nicole Chiappini, Giada Coppola, Maria Vittoria Rigamonti, Salvatore Pelo, Marco Costanzo, Mario Guzzo, Dario Sica, Vincenzo Mugnano, Brunella Calenda, Antonietta Franzese, Loredana Genovese, Carmela Nappi, Rita D'Angelo, Rocco Aliberti, Carmine Aliberti, Giuseppe Aliberti, Rosa Capasso, Maria Anna Pinchera, Chiara Del Prete, Rossella Panarelli, Lorenzo Mulas, Valentina Cichignoni, Oleg Iosifov, Antonio Napolitano, Fabiano Venerini, Chiara De Benedetto, Viviana Ferrazzano, Barbara Ciciarello, Rosa Antonietta Caruso, Sonia Mascaro, Giovanni Schimera, Giuseppe Madia, Davide Sgro, Fabio Mascaro, Emanuele Procopio, Antonio Iannaccio, Andrea Marco Moschella, Michele Panetta, Paola Villirillo, Giuseppe Scaramozzino, Natalino Viscomi, Elisabetta Procopio, Rosalia Esposito Alaia, Paolo Romano, Roberto Calabrese, Emilia Liana Minieri, Francesco Accetta, Carla Tulumieri, Francesco Paradiso, Cristina Esposito, Vanna Perri, Ciro Tarantino, Mariarosa Tarantino, Teresa Vitale, Flavia D'Auria, Maria Sorrentino, Flavia Piscopo, Gioacchino Miranda, Maria Bove, Lucia Caliendo, Elisabetta Ronga, Giovanni Di Lauro, Antonio Ferrara, Nazario Sirica, Angela Murano, Aniello Romano, Alessandro Maddaluno, Mohamad Mokiyes, Vincenzo Battimelli, Mirco Turina, Stefano Squizzato, Daniela Abagnale, Nunzia Nunziata, Antonella Parisi, Anna Nappi, Marianna Ferretti, Vincenzo Esposito, Benedetta Calderaro, Michele Ciarlariello, Oreste Casalino, Luigi Buonaguro, Rosa Aliperti, Giuliano Acerra, Flora Delli Gatti, Sara Gerrato, Vincenzo Bevaqua, Elena Cimmino, Carla Martone, Francesca Esposito, Salvatore Napolitano, Antonio Fato, Mirko

Menna, Sabrina De Rosa, Maria Cristina D'Angelo, Clara Novi, Pasquale Monte, Giorgia Azzolini, Daniele Folegnani, Gianluca Minieri, Barbara Vuocolo, Giovanna Allocca, Francesco Albertini, Felice Morisco, Ernesto Coppola, Gianfranco Esposito Corcione, Amedeo Gesué Cangiano, Andrea Nitti, Espedito Bifulco, Daniel Napoletano, Pellegrino Fusco, Eugenio Esposito Alaia, Giovanni Carlo Rufino, Marco Dotani, Carmine Russo, Maria Russo, Michela Galasso, Dario Alfano, Alessandra Petillo, Giuseppe Pietravallo, Alessio Mileto, Annarita Nardi, Biagio Caiazzo, Giovanni Nappo, Luisa Lauri, Pasquale De Gennaro, Francesco Iavarone, Aniello Nappi, Concetta Aliperti, Luana Mattiello, Mariagrazia Meloro, Maria Rosaria Lambiase, Francesca Crescenzo, Maria Castiello, Alessandra Anna Cassese, Mirko Guida, Emilio Lanzara, Donatella Tidu, Lucia Caliendo, Vincenzo Castaldo, Marina Salerno, Maria Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Conte Orsini n.18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;

nei confronti

Moschetto Lucia non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 85 del 16.02.2018 pubblicate dai vari Uffici Scolastici Regionali e precisamente: Decreto AOODRPI registro ufficiale n. 12477 pubblicata il 29.08.2018 dall'USR per il Piemonte, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5447 pubblicata il 01.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5514 pubblicata il 08.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRCA registro ufficiale n. 229/9 pubblicata il 28.09.2018 dall'USR per la Campania, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5864 pubblicata il 29.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5944 pubblicata il 31.10.2018 dall'USR per la Lombardia, lesive degli interessi legittimi dei ricorrenti, nella parte in cui non includono i nominativi degli istanti che hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso per docenti e sono in possesso di diploma tecnico pratico, in quanto non ritenuto titolo abilitante o comunque valido ai fini della partecipazione al concorso sopra specificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana - Ufficio IX Ambito

Terr per la Provincia di Firenze e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte non appaiono provviste di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (ex plurimis ord. 7915/2018; sent. n. 6554 del 12 giugno 2018);

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese

note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in € 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avv. Pasquale Marotta

Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori

Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione

Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali

PASQUALE
MAROTTA

Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta

avvocato

Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561

20.03.2023

pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

15:56:49

GMT+01:00



EUROPEO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Ricorre la docente **Martino Giulia**, nata a San Felice a Cancelli (CE) il 13/08/1984 e residente in Caserta - Centurano alla via Montagna n. 2, C.F. MRTGLI84M53H834C, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- la **Commissione Nazionale** incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la Regione Campania, classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- 1)** della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, dei **quesiti nn. 2, 38 e 50**, somministrati alla ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 21.04.2022 del concorso ordinario docenti 2020, in quanto errati e/o ambigui e/o perché contemplavano argomenti non previsti dal programma concorsuale per la specifica classe di concorso, nella parte in cui pregiudicano l'ammissione della docente alla successiva prova orale;
- 2)** del punteggio numerico, pari a 68, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza dei citati quesiti errati e/o ambigui e/o perché contemplavano argomenti non previsti dal programma concorsuale per la specifica classe di concorso;
- 3)** dell'avviso, prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE. I. 0008280 del 31/05/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI – Ambito territoriale di Napoli, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso ordinario, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;
- 4)** del relativo elenco allegato nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
- 5)** del provvedimento, ignoti data e numero, di non ammissione dell'odierna ricorrente alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco);
- 6)** dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative

opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 38 e 50 del questionario di parte ricorrente;

7) dei verbali di correzione, ignoti data e numero, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente;

8) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022;

9) del verbale con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;

10) se e per quanto occorra, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

11) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto della ricorrente di ottenere l'attribuzione del maggior punteggio per la prova scritta, nella misura di ulteriori punti 6.00, o, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Consesso adito.

e, conseguentemente, per il riconoscimento

del diritto della ricorrente di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, *sub specie* dell'ammissione, anche in soprannumero, alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

FATTO

Con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

La docente Martino Giulia, in possesso dei requisiti di accesso, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tramite la "piattaforma concorsi e procedure selettive" del Ministero, la propria domanda di partecipazione al concorso ordinario per

la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Il concorso ordinario *de quo* prevedeva due prove: una scritta ed una orale.

La prova scritta *computer based*, ai sensi dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, è consistita di **50 quesiti a risposta multipla**, così suddivisi: 1) 40 quesiti a risposta multipla “*volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa*”; 2) 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese; 3) 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Per ciascun quesito esatto venivano attribuiti **due punti** al candidato.

Per poter accedere alla prova successiva, e cioè la prova orale, era necessario superare la prova scritta con un **punteggio di almeno 70/100**, e cioè la soglia minima indicata all'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Successivamente, la dott.ssa Martino è stata convocata presso la sede concorsuale di Avellino (Liceo Scientifico “P.S. Mancini”) per espletare, in data 21.04.2022, la prova scritta del concorso *de quo* per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco).

Espletata la prova, in data 03.05.2022, ella ha avuto la possibilità di visionarla sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive” ed ha appreso di aver conseguito un punteggio **pari a 68/100**.

Con la pubblicazione della prova sulla “piattaforma concorsi e procedure selettive”, la docente ha constatato che i quesiti nn. 2 e 38 erano formulati in maniera errata e/o ambigua e/o ammettevano più opzioni di risposta. Relativamente, invece, al quesito n. 50, lo stesso riguardava un argomento di geografia, non affatto contemplato dal programma di concorso, né tantomeno nei quadri di riferimento.

L'erroneità e/o l'illegittimità dei citati quesiti non ha permesso alla ricorrente di ottenere ulteriori sei punti che le avrebbero consentito di raggiungere e/o, di gran lunga, superare la soglia dei 70/100 e, conseguentemente, di accedere alla prova orale del concorso de quo.

Si consideri che la prova orale è in corso di svolgimento.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La questione oggi sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio attiene alla **correttezza e alla legittimità dei quesiti nn. 2, 38 e 50** della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso AD24 – Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (Tedesco), sottoposti alla ricorrente durante lo svolgimento della prova del 21.04.2022 e, soprattutto, del ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Per chiarezza espositiva si esamineranno nel prosieguo i singoli quesiti oggetto di contestazione.

Il quesito n. 2 da esaminare è il seguente:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 2

Welche der folgenden Kann-Beschreibungen des Wortschatzspektrums entspricht dem A2-Niveau des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen?

a	Verfügt über einen elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und Wendungen, die sich auf bestimmte konkrete Situationen beziehen.	X
*b	Verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, um in vertrauten Situationen und in Bezug auf vertraute Themen routinemäßige, alltägliche Angelegenheiten zu erledigen.	
c	Beherrscht einen sehr reichen Wortschatz einschließlich umgangssprachlicher und Idiomatischer Wendungen und ist sich der jeweiligen Konnotationen bewusst.	
d	Verfügt über einen großen Wortschatz in seinem Sachgebiet und in den meisten allgemeinen Themenbereichen. Kann Formulierungen variieren, um häufige Wiederholungen zu vermeiden.	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito richiedeva: “Quali delle seguenti possibili descrizioni dello spettro del lessico corrisponde al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue?”

Ebbene, il quesito in esame ammetteva due possibili risposte corrette.

La risposta ritenuta corretta dal Commissione Nazionale incaricata dal Ministero resistente per la predisposizione dei quesiti, è quella contraddistinta dalla lettera b) che, tradotta, recita: “dispone di un lessico sufficiente, da affrontare in situazioni note e determinate e riguardo a temi noti e in questioni quotidiane e di routine”.

Tuttavia, anche la risposta a), ovvero quella fornita dall’odierna ricorrente, risulta essere corretta. Segnatamente, la stessa recita: “dispone di una scorta elementare di singole parole ed espressioni, che si rifanno a determinate e concrete situazioni”.

Invero, così come riporta il volume aggiornato del QCER per le lingue, versione aprile 2020, Sezione “Padronanza del lessico”, il “Livello A2: Dispone di un repertorio ristretto, funzionale ad esprimere bisogni concreti della vita quotidiana”.

Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a).

Appare evidente che anche la risposta a) fornita dalla ricorrente risulta essere corretta.

Quanto sostenuto risulta avallato anche dalla Relazione (che si versa in atti) redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo, docente a tempo indeterminato di lungo corso, circa 38 anni, per la classe di concorso AD24 lingua e letteratura straniera tedesco, attualmente titolare di cattedra presso il liceo “S. Pizzi”, nella quale si afferma: “Un repertorio ristretto non è “sufficiente”, ma “elementare”, come riportato nella risposta a). Appare evidente che anche la risposta a) risulta essere corretta.”.

Situazioni/Bisogni concreti sono poi spesso relativi sia al livello A1 che al livello A2.

Risulta evidente il confine molto labile, tra Livello A1 ed A2, in quanto articolazione di uno stesso livello di conoscenza della lingua base e/o elementare.

La scala globale per i livelli comuni di riferimento riporta poi quanto segue: “**Livello A1: Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se**

stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. **Livello A2:** Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Inoltre, l'appendice 1 del volume aggiornato precisa:

“Livello A1: E' in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare sé stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore si esprima lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

Livello A2: È in grado di comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). È in grado di comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. È in grado di descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.”.

Pertanto, l'opzione a), fornita dalla candidata e giudicata errata dall'Amm.ne, è, dunque, corretta.

CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONTESTAZIONE DEL QUESITO:

In primis, occorre ribadire che la ricorrente ha conseguito il punteggio complessivo di 68,00.

Laddove venisse ritenuta corretta la risposta data dalla stessa poc'anzi richiamata (e ritenuta errata dal MIUR), ella avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 2,00 punti e, quindi, ad essere ammessa alla prova orale del concorso de quo.

In secondo luogo, occorre rilevare che la presenza di *items* con risposte errate o opinabili, non può non aver dispiegato effetti disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale di cui all'art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, platealmente violata, secondo cui: "Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro opzioni di risposta, delle quali solo una è corretta"!

L'enunciato "effetto disorientante" ha interessato, in particolare, la soluzione del quesito richiamato, determinando per i candidati uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti.

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Difatti, un controllo attento dei test avrebbe, senz'altro, fatto emergere gli errori, ponendo subito un rimedio, in modo da garantire a pieno la regolarità formale e sostanziale della prova scritta suddetta.

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova concorsuale successiva.

Sul punto, peraltro, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, *"a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz"*, hanno disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale. Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una *"obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti"*, sia perché l'Amm.ne,

nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *“spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande”* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *“...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *...l’ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l’intera prova del candidato”*. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Dalle su esposte considerazioni, appare evidente che la domanda n. 2, ammetteva come risposta corretta anche quella fornita dalla docente Martino e, pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi ed andranno annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenere l’attribuzione di ulteriori punti 2,00 e di essere ammessa, quindi, alla prova orale del concorso de quo.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Relativamente al quesito n. 38, lo stesso richiedeva:

AD24 - CAMPANIA
CF: MRTGLI84M53H834C

DOMANDA 38

Die Arbeit mit Bewertungsrastern scheint sich sowohl für standardisierte als auch für selbst erstellte Prüfungen zu bewähren.

Welche der folgenden Aussagen trifft **nicht** auf die Beschreibung dieser Kriterienraster zu?

*a	Implizite Kriterien gewährleisten, dass man rein gefühlsmäßig und möglicherweise auf der Basis von Vorurteilen bewertet.	
b	Ihr Vorteil ist, dass sie die Qualität der Bewertung erheblich steigern können.	X
c	Sie steigern die Wahrscheinlichkeit, dass unterschiedliche Evaluatoren zu gleichen oder zumindest ähnlichen Bewertungen kommen.	
d	Sie gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz, Zuverlässigkeit, Zweckmäßigkeit und Objektivität der Bewertung.	

Punteggio: 0,00

Il quesito tradotto è il seguente: *“Il lavoro con griglie di valutazione sembra dare buoni risultati sia per verifiche standardizzate e sia per verifiche autoprodotte”*.

La Commissione Nazionale ha ritenuto che la risposta corretta fosse la a), che tradotta recita: *“I criteri impliciti assicurano, che si valuti puramente, emotivamente e possibilmente sulla base dei pregiudizi”*, mentre la candidata ha fornito come risposta quella contraddistinta dalla lettera b), che, invece, recita: *“Il vantaggio è, che può aumentare notevolmente la qualità della valutazione”*.

Ebbene, anche tale quesito ammetteva più risposte corrette.

In realtà, entrambe le risposte possono essere ritenute corrette, perché soddisfano la richiesta della domanda (cfr. in tal senso Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto,

essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

Sul punto giova ribadire che un test con quesiti a risposta multipla, com'è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di distrattori, hanno la funzione di disturbo.

Per formulare in modo corretto i quesiti a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti:

1. La domanda deve avere una sola risposta corretta;
2. Il quesito a risposta multipla deve essere formulato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.

E' evidente, nel quesito n. 38 in esame, tali criteri non sono stati osservati. Invero, le griglie di valutazione, se da un lato assicurano una valutazione oggettiva (risposta a)), dall'altro non aumentano "in modo significativo" la qualità della valutazione (risposta b), in quanto costituiscono solo un piccolo segmento di un'operazione molto complessa che coniuga i dati oggettivi, risultanti dalle griglie di valutazione, con osservazioni, contesti e condizioni diverse.

La valutazione degli allievi, considerata la complessità dell'oggetto da valutare, si configura infatti come un processo di valutazione complesso, che non si limita ad un momento circoscritto quale può essere un test ma si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni in ogni situazione (cfr. Relazione redatta dalla prof.ssa Maria Pia Mezzacapo).

Si riporta a tal proposito: *"Ogni seria valutazione, rappresenta l'esito di una attenta ponderazione - soggettiva - dei dati quantitativi - acquisiti per esempio attraverso opportune misurazioni - e di quelli qualitativi assunti con gli strumenti più disparati,*

ma affidabili e coerenti con funzioni e "oggetto" della verifica, o comunque disponibili e presuppone e comporta l'espressione di un giudizio che produce effetti di grande rilievo sulle azioni che ad essa conseguono." (cfr. Valutazione e autovalutazione come risorse aggiuntive nei processi di istruzione, Gaetano Dominici).

Oggi i criteri valutativi devono essere, infatti, molto più ampi di quelli oggettivi tradizionalmente utilizzati, per poter valutare correttamente la ricchezza operativa di una persona e di un cittadino invece del semplice e oggettivo accertamento delle conoscenze possedute da un "bravo studente" (vedi il volume *La valutazione integrata*, Ferrari e Zanchin, 2020): "lo scopo della valutazione è quello di far emergere il maggior numero di informazioni sugli apprendimenti delle persone in crescita, non solo quelli di nozioni ma anche quelli inerenti ai comportamenti, per dare valore agli apprendimenti delle persone attraverso il riconoscimento delle competenze culturali e di cittadinanza che hanno acquisito" (Ferrari Zanchin 2020, p.61).

Appare, dunque, evidente la manifesta illogicità della valutazione effettuata dall'amministrazione e, quindi, degli atti amministrativi ad essa conseguenti, e, segnatamente, di quelli con i quali si è disposta la non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso de quo.

Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale sulle domande ambigue è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «*Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...]* In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: "La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazione

discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, **e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.**» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)» (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una sola risposta esatta.

L'ambiguità del quesito n. 38 e/o la presenza di più risposte corrette ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dalla ricorrente, pregiudicando la sua ammissione alla prova orale.

La dedotta ambiguità e/o presenza di più risposte corrette rende inidonea la prova scritta a fungere da strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso AD24, attualmente in svolgimento.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA; DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Infine, si evidenzia un'ulteriore problematica che ha riguardato il quesito n. 50 somministrato alla docente durante la prova scritta del concorso de quo, sostenuta in data 21/04/2022.

Il quesito è il seguente:

DOMANDA 50

Basel ist mit seinen rund 170.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in der Schweiz. Es ist ein bedeutender Wirtschaftsort und zugleich auch eine faszinierende Kunststadt. Basel liegt am Rhein und ist eine Grenzstadt im sogenannten Dreiländereck.

Welche drei Länder treffen sich in der Basler Region?

a	Schweiz, Österreich und Lichtenstein	
b	Schweiz, Österreich und Italien	X
c	Schweiz, Deutschland und Italien	
*d	Schweiz, Deutschland und Frankreich	

Punteggio: 0,00

Il citato quesito riguarda un argomento di geografia.

Tuttavia, sia nel programma del concorso per la Cl. co. AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado (TEDESCO) che nei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, non vi è alcun riferimento alla geografia dei Paesi DACHL (Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein).

Pertanto, il quesito non doveva essere somministrato, in quanto il relativo argomento (geografia) non era esplicitato nel programma di concorso.

Ebbene, quanto rappresentato evidenzia una patente violazione del bando.

Invero, il Decreto Dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022, recante Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, all'articolo 3, rubricato "Prove di esame per i posti comuni e di sostegno", stabilisce che "1. *La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:*

- a. *per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti*

vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;".

Orbene, il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata e non può, pertanto, procedersi alla disapplicazione delle norme del bando (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).

Peraltro, proprio in merito alle procedure concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che "La predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, almeno al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso, in osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113 cost." (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6836/2007).

Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essa, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).

Da ciò ne consegue la illegittimità del quesito n. 50 della prova scritta per la classe di concorso AD24, in quanto l'introduzione di un argomento non contemplato dal programma di concorso, in chiaro eccesso di potere, ha, indubbiamente, modificato le regole della procedura concorsuale.

Pertanto, esso è da considerarsi illegittimo in quanto viola la "lex specialis" della procedura (rectius: il bando di concorso).

Né sarebbe condivisibile l'assunto che l'Amm.ne dispone di discrezionalità tecnica nella scelta delle prove da somministrare ai candidati.

Infatti, la discrezionalità tecnica, che propriamente concerne la modalità di formulazione delle domande e delle risposte, non può spingersi fino ad alterare le regole cristallizzate nel bando di concorso.

E' del pari evidente che, così operando, l'Amm.ne ha incrementato, arbitrariamente, la normale aleatorietà di una procedura concorsuale, che deve svolgersi, invece, per quanto è possibile, secondo regole certe e non modificabili.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Al riguardo giova evidenziare che, di recente, con Ordinanza cautelare n. 3137/2022, la Sezione III Bis di codesto Ecc.mo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di una docente che aveva partecipato al concorso in oggetto ed aveva contestato due specifici quesiti in quanto errati. In particolare il Collegio ha onerato l'Amm.ne di attribuire, con riserva, il punteggio relativo ai quesiti alla candidata, consentendole così di partecipare alla prova orale del concorso.

Inoltre, preme aggiungere che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate ed ambigue, il TAR Lazio Roma, Sezione III quater, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che avevano sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che avevano lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e disponendo la verifica del quesito ex art. 66 c.p.a..

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

Ciò posto, occorre rilevare che sono in corso di svolgimento le prove orali del concorso de quo.

Al termine delle prove orali si procederà alla formazione della graduatoria dei vincitori, con la conseguente assunzione degli stessi con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, si chiede che venga ordinato all'Amm.ne resistente di ammettere la ricorrente alla prova orale del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

Infatti, l'ammissione dell'odierna ricorrente alla prova orale impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Per contro, laddove la ricorrente venisse definitivamente estromessa dalla procedura concorsuale, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, l'Amm.ne dovrebbe rifare l'intera procedura.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile della ricorrente, consentendole di partecipare alla prova concorsuale a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, invece, la partecipazione della ricorrente al concorso comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione della ricorrente al concorso, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale".

Ragion per cui, può agevolmente concludersi che "Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo".

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "*che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria*" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere, con riserva, la ricorrente alla prova orale del concorso, al fine di evitare che ella sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO - ROMA

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE

INAUDITA ALTERA PARTE

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che la ricorrente non può sostenere la prova orale del concorso in via di svolgimento, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente, con decreto presidenziale *inaudita altera parte*, di ammettere la dott.ssa Martino Giulia con riserva alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, classe di concorso AD24, nella regione Campania.

Occorre richiamare sul punto la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che aveva partecipato al concorso in oggetto ed aveva sostenuto l'erroneità di due specifici quesiti, disponendo l'attribuzione con riserva del relativo punteggio alla candidata, consentendole così di partecipare alla prova orale del concorso.

Giova, inoltre, rappresentare che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate, il TAR Lazio Roma, III quater, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che hanno sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che hanno lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e disponendo la verifica del quesito ex art. 66 c.p.a..

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022,

1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

SUI POTENZIALI CONTROINTERESSATI

Ad avviso di questa difesa, allo stato, non ci sarebbero controinteressati, atteso che, il concorso *de quo*, è ancora in una fase endoprocedimentale. A ciò si aggiunga che, l'elenco dei candidati ammessi all'orale è redatto in mero ordine alfabetico e non di punteggio ottenuto alla prova scritta.

Ad ogni buon conto, per eccesso di zelo e solo per scrupolo difensivo, parte ricorrente, tramite il patrocinio dello scrivente, ha inoltrato all'USR per la Campania, istanza di accesso agli atti, chiedendo i nominativi e l'indirizzo di residenza di due candidati ammessi alla prova orale.

Tuttavia, l'Amministrazione resistente non ha dato riscontro a tale istanza.

DOMANDA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, qualora il Collegio lo ritenesse necessario, si chiede di disporre la verifica dei quesiti contestati ai sensi dell'art. 66 c.p.a..

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza TAR Campania, Sezione I n. 2157/2017- Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-NA; Sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 4524/2021).

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura allegata al presente atto.

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 28/06/2022 18:06:43